

Polizza Moto

Contratto di Assicurazione per Ciclomotori e Motocicli

Edizione 12/2024

Le presenti condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario, le informative sul trattamento dei dati personali e, dove prevista, la Proposta, devono essere consegnate al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto o dove prevista, della Proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la documentazione precontrattuale.

Indice

■ Glossario	3 pagine
■ Condizioni di Assicurazione per Ciclomotori e Motocicli	24 pagine
■ Tabella T - Tabella Classi di merito	1 pagina
■ Informativa sul Trattamento dei Dati Personali	8 pagine
■ Tabelle INAIL per Infortuni del Conducente	3 pagine

Glossario

ASSICURATO

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Per la garanzia di Responsabilità Civile, la persona la cui responsabilità è assicurata per Legge in relazione alla circolazione del Veicolo. L'Assicurato non coincide necessariamente con il Contraente.

ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO O ATTESTAZIONE DI RISCHIO

È il documento messo a disposizione dalla Compagnia all'avente diritto nell'area riservata del sito internet www.intesasampaolo.protezione.com alla scadenza del contratto di assicurazione, con l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi 6 anni e la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione. La situazione sulla sinistrosità pregressa presente sull'attestato può essere aggiornata dinamicamente dalla Compagnia che ha gestito il sinistro: i sinistri denunciati e/o liquidati dalla Compagnia dopo la conclusione del periodo di osservazione (sinistri tardivi) o dopo la scadenza del contratto vengono visualizzati sull'attestato, anche nel caso di cambio Compagnia.

BONUS/MALUS

È la forma tariffaria che prevede riduzioni o aumenti del premio rispettivamente in assenza o presenza di sinistri nel Periodo di Osservazione.

CAPITALE ASSICURATO

È il valore dei beni assicurati, nel caso specifico del Veicolo.

CARTA VERDE

Documento riconosciuto nel territorio dei Paesi aderenti alla specifica convenzione internazionale (convenzione inter-bureaux). Tale documento:

- Attesta l'esistenza di una valida ed efficace assicurazione RCA nei Paesi di origine
- Adegua automaticamente l'assicurazione RCA stipulata nei Paesi di origine alla legislazione vigente negli altri Paesi aderenti alla convenzione, qualora tale legislazione preveda una maggior tutela a favore dei danneggiati.

CLASSE DI MERITO CU (EX CIP)

È un numero che indica la posizione assegnata all'assicurato all'interno del sistema Bonus/Malus. Dal 1994, la Classe Universale (CU) sostituisce la scala CIP (stabilita dal Comitato Interministeriale Prezzi), mantenendo lo stesso numero di classi (dalla migliore, la 1, alla peggiore, la 18).

CODICE DELLA STRADA

È il decreto legislativo 285/1992 e successivi aggiornamenti.

CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI)

È il decreto legislativo N. 209 del 7 settembre 2005, in vigore dal 1° gennaio 2006, che raccoglie la normativa inente le assicurazioni private.

COMPAGNIA

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimenti ISVAP N. 340 del 30/09/96 e N. 2446 del 21/07/2006.

CONSAP

È la Società Concessionaria dei Servizi Assicurativi Pubblici che, tra l'altro, gestisce la Stanza di Compensazione e il Fondo di Garanzia per le vittime della strada.

CONSTATAZIONE AMICHEVOLE DI INCIDENTE

È il documento che consente di effettuare agevolmente la denuncia di sinistro per quanto riguarda la Garanzia di Responsabilità Civile.

SERVIZIO CLIENTI

La struttura organizzativa messa a disposizione dalla Compagnia per fornire servizi di informazione agli Assicurati e per la gestione dei contratti e la gestione dei sinistri.

CONTRAENTE

La persona fisica o giuridica, anche diversa dall'Assicurato, che in funzione della procedura di vendita applicabile sottoscrive il Contratto di assicurazione e che paga il premio.

CONTRATTO

Il Contratto di Assicurazione stipulato con Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A.

CVT

Definizione che indica le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile, che attengono ai danni diretti causati al Veicolo.

DECORRENZA

Data a partire dalla quale è operativa la Polizza e la garanzia assicurativa ha effetto.

DEPREZZAMENTO COMMERCIALE

Riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul Veicolo danneggiato, determinata in base al rapporto esistente tra il valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro e il suo valore a nuovo.

DENUNCIA DI SINISTRO

Avviso che l'Assicurato deve dare all'assicuratore a seguito di un Sinistro, entro 3 giorni dall'accadimento dello stesso.

DOCUMENTI DI ASSICURAZIONE

Certificato di assicurazione, Carta Verde, Polizza e Condizioni di assicurazione.

FIN-NET

È la rete di cooperazione fra organi nazionali di risoluzione delle controversie nel settore dei servizi finanziari e assicurativi.

FRANCHIGIA

La parte del danno in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato. Per la garanzia Infortuni del conducente, la franchigia è espressa in percentuale sull'invalidità permanente accertata.

INFORTUNIO

Evento dovuto a causa fortuita, violenta, esterna che provoca lesioni fisiche oggettivamente constatabili.

IUR IDENTIFICATIVO UNIVOCO DI RISCHIO

È il codice che identifica un rischio abbinando il codice fiscale di un soggetto con un veicolo di sua proprietà e che viene attribuito al momento di emissione della polizza e visualizzato sull'attestato.

IVASS (ex ISVAP)

È l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

MASSIMALE

Somma, contrattualmente stabilita, che rappresenta il limite massimo dell'esposizione della Compagnia per i risarcimenti (come per esempio quelli derivanti dall'assicurazione di Responsabilità Civile).

MODULO CAI

Vedi Constatazione Amichevole di Incidente.

PERIODO DI OSSERVAZIONE

È definito il periodo che va dal giorno di decorrenza della Polizza a 2 mesi prima della scadenza annuale dell'assicurazione e per periodi successivi di 12 mesi, per l'osservazione di eventuali sinistri provocati dal Veicolo assicurato, finalizzata a registrare l'evoluzione della classe di merito.

POLIZZA

È il documento che prova il Contratto di assicurazione. Vi sono riportati i dati del Contraente, del Proprietario, del Veicolo e altri dati specifici (ad esempio decorrenza e scadenza). Deve essere restituito alla Compagnia e sottoscritto dal Contraente.

PREMIO

È l'importo dovuto dal Contraente alla Compagnia quale corrispettivo del Contratto, comprensivo delle imposte e di eventuali oneri di legge.

PRESCRIZIONE

Estinzione di un diritto in quanto non esercitato dal titolare nel periodo di tempo che la legge fissa per il suo esercizio. I diritti derivanti dal Contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

PROPRIETARIO

Persona fisica o giuridica cui risulta intestato il Veicolo presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

R.C.A.

Responsabilità Civile Automobilistica: responsabilità del conducente e del Proprietario di un Veicolo a motore per i

danni causati a cose o persone derivante dal suo utilizzo. Con l'assicurazione obbligatoria, la Compagnia si sostituisce all'Assicurato nel pagamento di tali danni.

RECESSO

È la possibilità dell'Assicurato di annullare il Contratto entro 14 giorni dalla sua decorrenza (Diritto di ripensamento).

RELITTO

Veicolo danneggiato con spese di riparazione complessivamente superiori al valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.

RESPONSABILITÀ PARITARIA

Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile riguarda i casi in cui la responsabilità del Sinistro è attribuita in pari misura ai conducenti dei veicoli coinvolti.

RESPONSABILITÀ PRINCIPALE

Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile nel caso in cui il Sinistro coinvolga due veicoli, ricorre quando la responsabilità prevalente è attribuita ad uno dei conducenti, mentre, per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, nei casi in cui ad uno dei conducenti sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri conducenti.

RIVALSA

Facoltà della Compagnia di agire nei confronti dell'Assicurato, nei casi previsti dal Contratto, per recuperare le somme eventualmente pagate a terzi danneggiati.

SCOPERTO

La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

SERVIZIO CLIENTI

La struttura organizzativa messa a disposizione dalla Compagnia per fornire servizi di informazione agli Assicurati e per la gestione dei contratti e dei sinistri.

SINISTRO

Il verificarsi di un evento dannoso, per il quale è prestata l'assicurazione.

SINISTRO TARDIVO

È il sinistro pagato, anche parzialmente, dopo il termine del periodo di osservazione oppure dopo la scadenza del contratto nel caso in cui il Contraente cambi Compagnia.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Via del Mulino, 4 – 20057 Assago, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Compagnia al contatto con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle garanzie e delle prestazioni di assistenza previste in Polizza, con costi a carico della medesima Compagnia.

UCI

Ufficio Centrale Italiano, l'ente italiano del sistema internazionale per l'emissione e la garanzia dei certificati internazionali di assicurazione (Carta Verde) e per la gestione dei sinistri occorsi ad automobilisti stranieri sul territorio italiano.

VEICOLO

Il Veicolo indicato in Polizza e del quale fanno parte integrante: gli accessori di normale uso incorporati o fissi. Sono comunque escluse le parti mobili, i bagagli e le merci trasportate in genere.

VEICOLO NUOVO

Il Veicolo immatricolato per la prima volta da non più di 180 giorni.

VENDITA A DISTANZA DEL CONTRATTO

Conclusione del Contratto di assicurazione senza la presenza fisica e simultanea della Compagnia (o di intermediari dalla medesima incaricati) e del Contraente, tramite Servizio Clienti o sito web della Compagnia.

TERZI

I destinatari del risarcimento in caso di Sinistro rientrante nella garanzia RCA obbligatoria. In particolare si considerano terzi per i soli danni fisici:

- Il Proprietario del Veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il Locatario nel caso di Veicolo concesso in Leasing
- Il coniuge non legalmente separato, il convivente di fatto, la persona unita civilmente gli ascendenti e i discendenti del conducente del Veicolo e delle persone elencate al punto a), e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento
- Ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).

Il conducente del Veicolo non è considerato terzo. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'articolo 129 del Codice.

Condizioni di Assicurazione per Ciclomotori e Motocicli

Sommario

SEZIONE I

NORME RELATIVE AL PERFEZIONAMENTO E ALLA DURATA DELLA POLIZZA

Art. 1. CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È POLIZZA MOTO

Art. 2. QUANDO COMINCIANO LE COPERTURE E QUANDO FINISCONO

- Art. 2.1 Quanto dura la polizza
- Art. 2.2 Quando cominciano e quando finiscono le coperture
- Art. 2.3 Quando si sospendono le coperture

Art. 3. QUANDO E COME È POSSIBILE PAGARE

- Art. 3.1 Modalità di stipula del contratto
- Art. 3.2 I passi necessari per l'acquisto
- Art. 3.3 Pagamento ed emissione della polizza
- Art. 3.4 Conclusione del contratto

Art. 4. QUANDO E COME È POSSIBILE DISDIRE LA POLIZZA

- Art. 4.1 Quando e come è possibile cambiare idea sull'acquisto della Polizza (Recesso dal contratto)
- Art. 4.2 Quando è possibile disdire la Polizza (Risoluzione del contratto)
 - Art. 4.2.1 In caso di trasferimento della proprietà del veicolo - distruzione, demolizione, radiazione o esportazione definitiva all'estero del veicolo
 - Art. 4.2.2 In caso di furto, rapina, appropriazione indebita

Art. 5. QUALI OBBLIGHI CI SONO

- Dichiarazioni esatte

Art. 6. QUAL È IL FORO COMPETENTE E QUALI SONO I SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE ALLA POLIZZA

- Art. 6.1 Risoluzione delle controversie sulla determinazione dell'invalidità permanente per la garanzia Infortuni del Conducente

Art. 7. AREA RISERVATA DI INTESA SANPAOLO PROTEZIONE

Art. 8. VERIFICA DELLA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE

Art. 9. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

SEZIONE II

NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE ACQUISTATE

Art. 10. CHE COSA È ASSICURATO

- Art. 10.1 RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO (RCA)
- Art. 10.2 INCENDIO E FURTO
- Art. 10.3 INFORTUNI DEL CONDUCENTE
- Art. 10.4 TUTELA LEGALE
 - Art. 10.4.1 FORMULA BASE
 - Art. 10.4.2 FORMULA ESTESA
- Art. 10.5 ASSISTENZA STRADALE

Art. 11. CHE COSA NON È ASSICURATO

- Art. 11.1 RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO - ESCLUSIONI
- Art. 11.2 INCENDIO E FURTO - ESCLUSIONI
- Art. 11.3 INFORTUNI DEL CONDUCENTE - ESCLUSIONI
- Art. 11.4 TUTELA LEGALE - ESCLUSIONI
- Art. 11.5 ASSISTENZA STRADALE - ESCLUSIONI

Art. 12. QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE

- Art. 12.1 Limiti e franchigie alla garanzia Incendio e Furto
- Art. 12.2 Limiti e franchigie alla garanzia infortuni del conducente

- Art. 12.3 Limiti alla garanzia Tutela Legale
- Art. 12.4 Limiti e franchigie alla garanzia assistenza stradale

Art. 13. DOVE VALGONO LE COPERTURE

- Art. 13.1 Validità territoriale della Responsabilità Civile
- Art. 13.2 Validità territoriale dell'Assistenza

Art. 14. MODIFICHE AL CONTRATTO**SEZIONE III****NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI****Art. 15. DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO**

- Art. 15.1 TERMINE PER GLI INDENNIZZI
- Art. 15.2 RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO
 - Art. 15.2.1 DENUNCIA DI SINISTRO
 - Art. 15.2.2 PAGAMENTO DEL SINISTRO ED EVENTUALE RIMBORSO
- Art. 15.3 INFORTUNI DEL CONDUCENTE
 - Art. 15.3.1 DENUNCIA DI SINISTRO
 - Art. 15.3.2 PAGAMENTO DEL SINISTRO E DIRITTO ALL'INDENNIZZO PER INVALIDITÀ PERMANENTE IN CASO DI MORTE PER CAUSE INDIPENDENTI DALL'INFORTUNIO
- Art. 15.4 TUTELA LEGALE
 - Art. 15.4.1 DENUNCIA DI SINISTRO
 - Art. 15.4.2 GESTIONE DEL SINISTRO
 - Art. 15.4.3 SCELTA DEL LEGALE
 - Art. 15.4.4 RECUPERO DELLE SOMME
- Art. 15.5 ASSISTENZA STRADALE
 - Art. 15.5.1 DENUNCIA DI SINISTRO
 - Art. 15.5.2 EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
 - Art. 15.5.3 RIMBORSO PER LE PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE
 - Art. 15.5.4 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI
- Art. 15.6 ALTRE GARANZIE: INCENDIO, FURTO
 - Art. 15.6.1 DENUNCIA DI SINISTRO
 - Art. 15.6.2 OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO
 - Art. 15.6.3 LIQUIDAZIONE DEI DANNI
 - Art. 15.6.4 REGOLA PROPORZIONALE
 - Art. 15.6.5 RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO
 - Art. 15.6.6 RELITTI
 - Art. 15.6.7 PAGAMENTO DEL SINISTRO

SEZIONE I

NORME RELATIVE AL PERFEZIONAMENTO E ALLA DURATA DELLA POLIZZA

1. CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È POLIZZA MOTO

La polizza Moto è un prodotto multigrananzia per ciclomotori e motocicli ad uso privato.

Il Contraente della Polizza può acquistare le seguenti coperture assicurative:

- **Responsabilità Civile obbligatoria**

oltre alle ulteriori garanzie opzionali:

- **Incendio**
- **Furto**
- **Infortuni del Conducente**
- **Tutela Legale**
- **Assistenza Stradale**

2. QUANDO COMINCIANO LE COPERTURE E QUANDO FINISCONO

2.1 Quanto dura la polizza

La Polizza ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo: il Contraente, quindi, non deve inviare alcuna disdetta.

La *Compagnia* si riserva la possibilità di inviare un preventivo (e le indicazioni di pagamento) per l'annualità successiva, il cui *Premio* viene calcolato in base alla tariffa in vigore alla data di decorrenza della nuova *Polizza* sulla base dei dati e delle informazioni precedentemente acquisiti, tenendo conto dell'evoluzione della classe *Bonus/Malus*.

Se il *Contraente* decide di rinnovare il *Contratto*, la *Compagnia*, ricevuto il pagamento del nuovo *Premio*, spedisce al *Contraente* i documenti contrattuali previsti per la sottoscrizione della *Polizza* di rinnovo.

2.2 Quando cominciano e quando finiscono le coperture

Le coperture cominciano alle ore 24 o all'ora ora riportata in Polizza del giorno indicato in Polizza quale data di decorrenza, a condizione che sia stato pagato il relativo *Premio*, altrimenti cominciano alle ore 24 del giorno di pagamento del *Premio*.

Le coperture finiscono alle ore 24 del giorno di scadenza della Polizza. Tuttavia la *Compagnia* mantiene valide le garanzie presenti sulla Polizza fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza. Tale ulteriore copertura di 15 giorni, non ha effetto o non è efficace se è stato stipulato un nuovo contratto a copertura del medesimo rischio. Almeno 30 giorni prima della scadenza, la *Compagnia* mette a disposizione dell'avente diritto l'Attestazione di Rischio, secondo quanto previsto al successivo Articolo 10.1.

2.3 Quando si sospendono le coperture

Sospensione volontaria per inutilizzo del veicolo

La polizza può essere volontariamente sospesa, per inutilizzo del veicolo, una sola volta durante l'annualità come previsto dall'articolo 122 bis comma 2 del codice delle assicurazioni.

Durante il periodo di sospensione non è possibile in alcun caso utilizzare il veicolo, in quanto temporaneamente privo

di copertura assicurativa obbligatoria.

Per richiedere la sospensione il *Contraente* può inviare la richiesta con e-mail o PEC, con una copia del documento di identità comunicando il periodo di sospensione. Tale termine può essere prorogato più volte, con preavviso di 10 giorni dalla scadenza del periodo di sospensione in corso (5 giorni per i veicoli di interesse storico e collezionistico). Il periodo di sospensione, comprensivo delle eventuali proroghe, non può superare i 10 mesi (11 per i veicoli di interesse storico e collezionistico).

Sul sito www.intesasanpaolo.protezione.com è disponibile un fac-simile di modulo "Richiesta di sospensione" che può essere utilizzato per l'invio della richiesta.

La sospensione è efficace dal momento della registrazione nella banca dati della Motorizzazione Civile, secondo le modalità previste dalla normativa in vigore. La *Compagnia* conferma la sospensione della polizza al *Contraente* tramite apposita comunicazione inviata secondo le modalità scelte al momento della sottoscrizione della polizza.

In caso di polizza con vincolo, per chiedere la sospensione è necessario inviare anche l'autorizzazione dell'ente vincolatario.

Riattivazione della polizza

Il *Contraente* può riattivare la polizza in qualsiasi momento prima della fine del periodo di sospensione inizialmente indicato, inviando la richiesta alla *Compagnia* tramite e-mail. In ogni caso, alla scadenza del periodo di sospensione prescelto e comunque trascorsi 10 mesi dalla sospensione (11 mesi per i veicoli di interesse storico o collezionistico), la polizza è riattivata dalla *Compagnia* e inviata al *Contraente* insieme al Certificato di assicurazione e alla carta verde.

La scadenza della polizza è prorogata per un periodo pari alla durata della sospensione, purché il periodo di sospensione sia superiore a 14 giorni.

Se il *Contraente* comunica alla *Compagnia* la modifica di uno o più dati, riceve un preventivo con il nuovo premio: se l'importo da pagare è maggiore, il *Contraente* deve pagare la differenza, se minore la *Compagnia* rimborsa l'eccedenza.

Facciamo un esempio

Il sig. Rossi, contraente della polizza Moto con decorrenza 10/09/2024 e scadenza 10/09/2025, ha chiesto la sospensione della polizza per inutilizzo della propria moto dal 10/2/2025 al 10/4/2025 (due mesi).

Entro il 31/3/2025 (quindi entro dieci giorni dal termine del periodo di sospensione scelto) può chiedere una proroga della sospensione.

In questo caso, la proroga non può essere superiore a 8 mesi, in quanto il periodo totale di sospensione (nuovo periodo di sospensione + periodo precedente) non può superare complessivamente i 10 mesi nell'annualità di polizza.

3. QUANDO E COME È POSSIBILE PAGARE

3.1. Modalità di stipula del contratto

Il Contratto di assicurazione può essere stipulato a distanza: utilizzando il sito della Compagnia www.intesasampaolo.protezione.com

3.2 I passi necessari per l'acquisto

Se l'interessato intende acquistare la Polizza deve:

- Controllare l'esattezza dei dati forniti per il calcolo del premio in fase di preventivazione; gli errori rilevati devono essere comunicati prima di pagare il premio. (A seguito di tale segnalazione, la Compagnia emetterà un nuovo preventivo)
- Inviare i documenti richiesti alla Compagnia per posta o per fax.

Se il Contraente intende sottoscrivere il Contratto deve pagare il premio con le modalità comunicate con la lettera di accompagnamento del preventivo.

3.3 Pagamento ed emissione della polizza

Il premio è annuale ed è pagato in unica soluzione alla sottoscrizione.

Il pagamento del premio può avvenire tramite bonifico bancario o con bollettino postale, nelle modalità indicate dalla Compagnia.

3.4 Conclusione del contratto

La Compagnia è tenuta a verificare, ai sensi dell'art. 132 del Codice delle Assicurazioni Private, la veridicità dei dati indicati nel preventivo e la coerenza degli stessi con le risultanze delle banche dati istituzionali, anche al fine di svolgere le verifiche necessarie al contrasto delle frodi assicurative.

Pertanto, ove emergano divergenze o se ritenga necessari degli approfondimenti, la Compagnia si riserva di richiedere al Contraente ulteriore documentazione per effettuare i controlli e per proseguire nel processo di emissione della polizza.

In particolare, la Compagnia, nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto delle frodi nell'assicurazione obbligatoria, può richiedere al Contraente di trasmettere idonea documentazione video o fotografica o in originale. Il Contraente deve inviare alla Compagnia la documentazione richiesta a servizioclienti@pec.intesasampaolo.protezione.com oppure a Intesa Sanpaolo Protezione, Via San Francesco D'assisi 10, Torino (in caso di documentazione cartacea).

Se l'esito di tali controlli è positivo, la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, emette la polizza e invia al Contraente la documentazione di polizza (Polizza, Certificato e Carta Verde) secondo le modalità scelte dal Contraente. Nel caso in cui le informazioni non risultino corrette, la Compagnia emette un nuovo preventivo, con il premio corretto.

Se invece il Contraente non invia la documentazione richiesta, il pagamento del premio indicato in preventivo non può essere effettuato fino a quando la verifica non sia andata a buon fine e il Contraente non abbia ricevuto la conferma del preventivo.

Per consentire alla Compagnia di emettere la polizza nel

rispetto del termine di decorrenza richiesto nel preventivo, il Contraente deve trasmettere la documentazione richiesta e la prova del pagamento al massimo entro 5 giorni lavorativi dalla data di decorrenza richiesta.

In ogni caso, la Compagnia rilascia la documentazione di polizza soltanto all'esito positivo delle verifiche e previo pagamento del premio, trasmettendo la documentazione medesima all'indirizzo indicato e secondo le modalità scelte dal Contraente.

Il contratto si perfeziona, in deroga a quanto indicato nell'articolo 1888 del Codice Civile, con l'emissione della polizza e acquista efficacia con il pagamento del premio.

4. QUANDO E COME È POSSIBILE DISDIRE LA POLIZZA

4.1 Quando e come è possibile cambiare idea sull'acquisto della Polizza (Recesso dal contratto)

In caso di vendita a distanza, il *Contraente* può recedere dal *Contratto* entro 14 giorni dalla decorrenza della *Polizza*. Per esercitare il diritto di recesso il *Contraente* deve, entro il suddetto termine:

- Inviare alla *Compagnia* la comunicazione scritta di recesso tramite raccomandata A.R. restituendo gli originali di tutti i documenti ricevuti, in particolare Certificato e *Carta Verde*
- In caso di *Polizza* con vincolo, allegare la dichiarazione della Società vincolataria che autorizza il recesso.

Ricevuti i suddetti documenti (per il termine dei 14 giorni fa fede la data del timbro postale di invio), la *Compagnia* restituisce al *Contraente* il *Premio pagato* e non goduto diminuito delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

4.2 Quando è possibile disdire la Polizza (Risoluzione del contratto)

4.2.1 in caso di trasferimento della proprietà del veicolo - distruzione, demolizione, radiazione o esportazione definitiva all'estero del veicolo

In caso di trasferimento della proprietà del *Veicolo* a seguito di vendita o conto vendita oppure nei casi di distruzione, demolizione, radiazione o esportazione definitiva del *Veicolo* all'estero, il *Contraente* dopo aver fornito tutta la documentazione necessaria alla *Compagnia* può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a. SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO SU UN ALTRO VEICOLO

Il contratto può essere trasferito su un altro veicolo, purché intestato al medesimo proprietario o al coniuge non legalmente separato o al convivente di fatto, o alla persona unita civilmente.

Il *Contraente* deve dichiarare per iscritto alla *Compagnia* che il precedente veicolo è stato venduto, dato in conto vendita, distrutto, demolito, radiato o esportato definitivamente all'estero.

Il *Contraente* deve altresì restituire alla *Compagnia* il Certificato e la *Carta Verde* della *Polizza* oggetto della richiesta ed inviare gli altri documenti eventualmente indicati dalla *Compagnia* dai quali risulti che il *Veicolo* è stato venduto, dato in conto vendita, demolito, radiato o esportato definitivamente all'estero.

La sostituzione della Polizza comporta il mantenimento della classe di merito Bonus/Malus e la regolazione del premio in base tariffa in vigore sul Contratto sostituito ed alle garanzie inserite nel nuovo Contratto.

Il Contraente è tenuto a versare l'eventuale conguaglio del premio; se a lui favorevole, la Compagnia provvede al rimborso dell'eccedenza rispetto al premio dovuto.

A pagamento avvenuto, la Compagnia invia la nuova Polizza con Certificato e Carta Verde.

b. CESSIONE DEL CONTRATTO

Per il caso di trasferimento della proprietà del veicolo, il Contraente può cedere il contratto all'acquirente, dandone immediata comunicazione alla Compagnia, che prenderà atto della cessione del contratto mediante emissione della relativa appendice, mantenendo la classe CU fino alla scadenza del contratto ceduto.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza; per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà quindi stipulare un nuovo contratto.

Per ciascuno dei casi previsti il Contraente deve restituire alla Compagnia il Certificato e Carta Verde della Polizza oggetto della richiesta ed inviare gli altri documenti eventualmente indicati dalla Compagnia dai quali risulti che il veicolo è stato venduto, dato in conto vendita, demolito, radiato o esportato definitivamente all'estero.

c. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui non abbia ceduto il Contratto o non abbia scelto di trasferirlo su altro Veicolo, il Contraente può richiedere la risoluzione del Contratto inviando alla Compagnia tramite raccomandata A.R.:

1. la richiesta scritta di risoluzione
2. gli originali del Certificato e della Carta Verde
3. gli eventuali ulteriori documenti richiesti dalla Compagnia, dai quali risulti che
 - il Veicolo è stato venduto o dato in conto vendita,
 - distrutto o demolito
 - radiato o esportato definitivamente all'estero
4. L'autorizzazione della Società Vincolataria, in caso di vincolo a favore di un terzo.

Il Contratto è risolto con effetto dalla data di vendita, demolizione, radiazione o esportazione definitiva all'estero. Per ogni giorno di garanzia residua la Compagnia restituisce al Contraente il Premio relativo alla garanzia di Responsabilità Civile Auto pagato e non goduto, diminuito delle imposte e del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Per le garanzie CVT la Compagnia rimborsa la parte di Premio relativa al periodo per il quale il rischio è cessato, cioè il periodo che intercorre tra la data di risoluzione del Contratto e la data di scadenza della Polizza.

4.2.2 in caso di risoluzione del contratto per furto, rapina, appropriazione indebita

In caso di furto, rapina, appropriazione indebita del Veicolo, il Contratto si risolve dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità di Pubblica Sicurezza. Il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia, con le modalità previste al successivo articolo 15.13.

In questo caso è restituito il Premio di Responsabilità Civile pagato e non goduto dalla data di risoluzione, diminuito

delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. La Compagnia procede altresì al rimborso della parte di premio corrisposto per le garanzie CVT presenti in Polizza relativa al periodo per il quale il rischio è cessato, definito come il periodo intercorrente tra la data di annullamento della Polizza e la scadenza della stessa. Insieme alla richiesta di annullamento della Polizza, il Contraente deve inviare copia della denuncia di furto presentata alle Autorità.

La classe di merito presente sulla Polizza resta valida anche sul nuovo Veicolo acquistato dallo stesso Proprietario.

5. QUALI OBBLIGHI CI SONO

- Dichiarazioni esatte

Il Contraente è tenuto a controllare l'esattezza dei dati forniti in fase di preventivazione per il calcolo del Premio e a segnalare eventuali inesattezze alla Compagnia, che apporta così le opportune modifiche in Polizza.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze rese al momento della stipulazione del Contratto relative a fattori che influenzano sulla valutazione del rischio (ad esempio alimentazione del Veicolo, età e luogo di residenza del proprietario/locatario del Veicolo), possono comportare la perdita totale o parziale all'indennizzo, o la cessazione dell'assicurazione, secondo gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Inoltre, successivamente alla conclusione del Contratto, il Contraente - e, se diverso, il Proprietario del Veicolo - sono tenuti a comunicare qualsiasi successivo cambiamento nei dati forniti, secondo l'articolo 1898 del Codice Civile.

Anche in questo caso, la mancata o inesatta comunicazione delle informazioni può comportare la perdita totale o parziale all'indennizzo. In conseguenza di queste eventualità:

- Per la garanzia di Responsabilità Civile Auto, in caso di dichiarazioni inesatte o mancanti la Compagnia può esercitare il diritto di rivalsa totale o parziale (articolo 144 Codice delle Assicurazioni)
- Per le altre garanzie, ciò comporta la riduzione o la perdita dell'indennizzo.

6. QUAL È IL FORO COMPETENTE E QUALI SONO I SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE ALLA POLIZZA

La legge prevede che tutte le controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, debbano essere sottoposte a procedure alternative di risoluzione delle controversie civili: la Negoziazione assistita, la Conciliazione paritetica (solo per le controversie di Responsabilità Civile) e la Mediazione.

La Negoziazione assistita

Prima di coinvolgere l'Autorità Giudiziaria, ogni controversia sul risarcimento del danno da circolazione di veicoli deve per legge essere sottoposta a un tentativo di Negoziazione assistita, condizione necessaria per accedere all'eventuale giudizio successivo.

La Conciliazione paritetica, per le controversie inerenti la gestione di sinistri relativi alla garanzia di Responsabilità Civile.

Solo per le controversie inerenti la gestione di sinistri relative alla garanzia di Responsabilità Civile, se non è già attivato il tentativo di Negoziazione assistita, è invece possibile procedere con la Conciliazione paritetica per richieste di risarcimento inferiore a 15.000 euro e che rispettino determinate condizioni.

La procedura di Conciliazione paritetica è totalmente gratuita per il Contraente. L'unico eventuale costo da sostenere potrà essere la quota di iscrizione a un'Associazione Consumatori.

Per accedere alla procedura l'interessato potrà scegliere se:

- fare richiesta presso gli sportelli delle associazioni dei consumatori aderenti o
- inviare la richiesta di conciliazione a una delle associazioni dei consumatori aderenti attraverso www.conciliazioneconsumatori.it

La Mediazione

Le controversie relative a materia assicurativa diversa dal risarcimento del danno da circolazione di veicoli, devono essere preliminarmente sottoposte a un tentativo di Mediazione, da effettuare innanzi a un Organo di Mediazione istituito presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale dell'Assicurato.

Le richieste di negoziazione assistita e di mediazione possono essere effettuate tramite:

- posta, inviando la comunicazione a Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A.
- Ufficio Sinistri – Via Melchiorre Gioia 22 - 20124 Milano
- e-mail, all'indirizzo sinistri@pec.intesasampaoloprotezione.com
- fax al numero 011 093.10.62

Il Foro competente

Se i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie non hanno avuto successo e si intende proseguire nella causa civile, occorre rivolgersi all'organo giudiziario competente. Il Foro competente per le controversie relative a questo contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio principale del Contraente o dei soggetti che intendano far valere i propri diritti derivanti dal contratto.

Per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra un consumatore residente nell'Unione Europea e Intesa Sanpaolo Protezione relative a polizze acquistate sul sito internet della Compagnia o di Intesa Sanpaolo, è disponibile la piattaforma web "Risoluzione online delle controversie" istituita dalla Commissione Europea con il Regolamento UE n. 524/2013 accessibile all'indirizzo: <https://ec.europa.eu/consumers/odr/>.

La piattaforma mette a disposizione l'elenco degli Organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra cui è possibile, di comune accordo, individuare l'Organismo a cui demandare la risoluzione della controversia. L'indirizzo di posta elettronica della Compagnia è reclami@pec.intesasampaoloprotezione.com.

6.1 Risoluzione delle controversie sulla determinazione dell'invalidità permanente per la garanzia Infortuni del Conducente

In caso di disaccordo tra le parti sul grado d'invalidità permanente spettante all'Assicurato, la determinazione del punteggio può essere demandata dalla Compagnia e dall'Assicurato a due diversi medici, nominati uno per parte. Nel caso in cui i due medici non raggiungessero un accordo, le controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente potranno essere demandate per iscritto a un Collegio di tre medici, nominati uno dall'Assicurato, uno dalla Compagnia e il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo in cui dovrà riunirsi il Collegio medico.

Il Collegio medico dovrà risiedere nella sede dell'Istituto di Medicina Legale del comune più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna parte sosterrà le proprie spese e pagherà il medico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e alle competenze del terzo medico.

Qualora ne riscontri l'opportunità, il Collegio medico avrà la facoltà di rinviare l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente a data da definirsi. In tal caso il Collegio può stabilire un anticipo sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per entrambe le parti.

7. AREA RISERVATA DI INTESA SANPAOLO PROTEZIONE

La Compagnia mette a disposizione dei Contraenti un'apposita Area Riservata sul sito internet www.intesasampaoloprotezione.com.

L'accesso al servizio è gratuito: si effettua dopo l'autenticazione con le chiavi d'accesso rilasciate direttamente dalla Compagnia su richiesta del Contraente e garantiscono un adeguato livello di riservatezza e sicurezza.

L'utilizzo dell'Area Riservata è disciplinato dalle condizioni di servizio, da accettare al primo accesso.

Nell'Area Riservata è possibile consultare le coperture assicurative in corso, le Condizioni di Assicurazione, lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze, oltre a ogni altra informazione utile a conoscere la propria posizione assicurativa. Tale Area può anche essere utilizzata per gestire telematicamente il contratto secondo tempi e modalità previsti dalla normativa di riferimento.

8. VERIFICA DELLA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE

Le Compagnie possono proporre al Cliente questionari o interviste per verificare la chiarezza e completezza delle informazioni ricevute e se i servizi previsti nel contratto siano stati forniti in modo corretto.

9. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non sia qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

SEZIONE II

NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE ACQUISTATE

10. CHE COSA È ASSICURATO

10.1 RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO (RCA)

Garanzia base:

La *Compagnia* assicura i rischi compresi nella garanzia *Responsabilità Civile* per i quali è obbligatoria l'assicurazione e si impegna a pagare le somme dovute fino ai massimali indicati nella polizza come risarcimento per i danni involontariamente causati a terzi durante la circolazione, a prescindere dal tipo di terreno su cui il motociclo o il ciclomotore è utilizzato (area pubblica e privata) e dal fatto che sia fermo o in movimento. Comprende i danni provocati a terzi dall'incendio non doloso del motociclo o del ciclomotore in circolazione.

L'assicurazione viene stipulata con formula tariffaria Bonus/Malus.

Forma tariffaria bonus/malus

La formula tariffaria *Bonus/Malus* prevede riduzioni o maggiorazioni di *Premio* rispettivamente in assenza o presenza di Sinistri nel *Periodo di Osservazione* (come definito nei punti successivi).

La tariffa *Bonus/Malus* prevede 23 classi, ciascuna corrispondente a livelli di *Premio* crescenti, (per il dettaglio si rimanda alla Tabella 1 allegata).

Alla prima sottoscrizione con la *Compagnia*, la classe *Bonus/Malus* Intesa Sanpaolo Protezione assegnata alla Polizza è determinata in base:

- Alla Situazione Assicurativa del *Veicolo* al momento della sottoscrizione della Polizza (i diversi "Casi" possibili sono riportati nelle tabelle 2a, 2b, 3 e 4)
- Alla classe CU (*Classe di merito Universale*) di Assegnazione riportata nell'*Attestazione di Rischio* della precedente Polizza, se presente
- Alle regole previste dalla tabella 5 di Conversione tra la classe CU e la classe Intesa Sanpaolo Protezione.

Il *Veicolo* già assicurato presso un'altra compagnia con classe di provenienza e di assegnazione CU pari a 1 (come risultante dalla relativa *Attestazione di Rischio*) viene assegnato alla classe *Bonus/Malus* Intesa Sanpaolo Protezione come indicato nella tabella 5.

Tabella di conversione

La tabella 5 allegata riporta per ogni classe CU sull'*Attestazione di Rischio* consegnata alla *Compagnia* la relativa classe *Bonus/Malus* Intesa Sanpaolo Protezione di Assegnazione; l'applicazione della tabella deve essere effettuata in base alle regole descritte in precedenza, che disciplinano le diverse situazioni assicurative.

Conservazione della classe di merito maturata

In caso di furto di cui sia esibita denuncia,

- vendita o consegna in conto vendita,
- distruzione,
- demolizione,
- esportazione definitiva e
- cessazione della circolazione del *Veicolo* assicurato

il contratto, su richiesta del Contraente, rimane valido per un altro nuovo veicolo, acquistato dallo stesso Proprietario (o nel caso in cui il veicolo sia acquisito in leasing il Locatario nel caso di contratto di leasing).

Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra le persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto oppure in caso di passaggio di proprietà del *Veicolo* da una pluralità di soggetti a uno soltanto di essi, all'acquirente è attribuita la classe CU già maturata sul veicolo trasferito. Anche nel caso di successione, la classe CU presente sul veicolo acquisito a titolo ereditario viene attribuita agli eredi conviventi con il defunto al momento della morte.

In caso di furto del veicolo assicurato, il Contraente, sempre che il Proprietario rimanga invariato, può stipulare un nuovo contratto per assicurare un altro veicolo, beneficiando della classe di merito di *Bonus/Malus* maturata.

Qualora il veicolo oggetto di furto venga successivamente ritrovato, allo stesso viene attribuita la classe CU precedente nel caso di veicolo intestato a soggetto portatore di handicap, la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate sulla carta di circolazione in caso di veicolo già assicurato all'estero, il contraente consegna una dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero che consenta l'individuazione della classe CU da applicare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa.

Utilizzo classe di merito all'interno del nucleo familiare (Bonus di Famiglia)

• acquisto di ulteriori veicoli

Se il Proprietario (o un suo familiare stabilmente convivente) acquista un ulteriore veicolo, al nuovo contratto è assegnata la stessa classe di merito del veicolo già assicurato anche se di diversa tipologia e risultante dall'*Attestato di rischio*. Il Proprietario deve essere una persona fisica

• veicolo già assicurato

Per un veicolo già assicurato senza sinistri per 5 anni più l'anno in corso è possibile, al momento del rinnovo del contratto, utilizzare la migliore classe di merito di un altro veicolo anche se di diversa tipologia, di proprietà di un familiare stabilmente convivente o dello stesso proprietario. La normativa prevede un aumento del malus fino a 5 classi di merito nel caso in cui il beneficiario del bonus di Famiglia sia responsabile di un sinistro con colpa esclusiva o principale e i cui danni superino i 5000 euro (la condizione è valida se il bonus viene applicato tra veicoli di diversa tipologia).

Rinnovo del contratto – evoluzione della classe – rimborso del sinistro

Classe Bonus/Malus Intesa Sanpaolo Protezione

In occasione del rinnovo, la classe di provenienza *Bonus/Malus* Intesa Sanpaolo Protezione presente sul *Contratto* in scadenza viene aggiornata (classe di assegnazione) secondo le regole evolutive che tengono conto del verificarsi o meno, durante il *Periodo di Osservazione*:

- Di sinistri pagati con *Responsabilità Principale*
- Di sinistri pagati anche parzialmente con *Responsabilità Paritaria* la cui somma delle percentuali di responsabilità sia pari o superiore al 51%, prendendo come riferimento gli incidenti accaduti negli ultimi 6 anni. Ai

fini dell'evoluzione in Malus questi sinistri con *Responsabilità Paritaria* "cumulata" sono considerati come un unico *Sinistro* e, una volta raggiunta la soglia del 51% di responsabilità che determina lo scatto del Malus, vengono azzerati.

Classe CU

Per quanto riguarda la classe CU di assegnazione che sarà riportata nell'attestazione di rischio, le regole evolutive previste sono le seguenti:

- In assenza di sinistri: miglioramento di una classe, fino al limite della prima classe
- In presenza di un *Sinistro* che determini l'attestazione del Malus: peggioramento di due classi, fino al limite della 18ª classe
- In presenza di due o più sinistri che determini l'attestazione del Malus: peggioramento di altre tre classi per ogni *Sinistro* dopo il primo.

In caso di evoluzione della classe di merito in bonus per assenza di sinistri (e negli altri casi previsti) al premio di tariffa RCA sarà applicata una diminuzione in percentuale. La misura della percentuale di riduzione, quantificata in rapporto alla classe di appartenenza, è indicata nella tabella T allegata alle presenti Condizioni di Assicurazione

Rimborso del Sinistro

Per evitare o ridurre il peggioramento della classe di merito, alla scadenza del *Contratto* al quale è stato attribuito il Malus e comunque entro nove mesi successivi il *Contraente* può scegliere di rimborsare gli importi liquidati a titolo definitivo per tutti o parte dei sinistri pagati dalla *Compagnia* nell'ultimo *Periodo di Osservazione* prima della scadenza del *Contratto*.

Nel caso in cui il sinistro venga pagato dopo il periodo di osservazione o dopo la scadenza del contratto (sinistro tardivo) e nel frattempo il *Contraente* ha cambiato *Compagnia*, potrà ottenere informazioni utili sulla compagnia che aveva gestito il sinistro, ai fini del riscatto e l'accesso agli atti, direttamente presso la *Compagnia* che assicura il veicolo a quel momento. Per i Sinistri liquidati nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto, la richiesta di informazione e successivamente di eventuale rimborso deve essere inoltrata a CONSAP; per gli altri Sinistri direttamente alla *Compagnia*.

Il rimborso è possibile anche in caso di disdetta del *Contratto*: in tal caso è aggiornata anche l'*Attestazione di Rischio*.

Periodo di osservazione

Il Periodo di Osservazione necessario alla *Compagnia* per determinare l'evoluzione della classe di merito in base all'annotazione sull'*Attestazione di Rischio* dei Sinistri provocati dal Veicolo assicurato prevede

- **Periodo iniziale** (prima sottoscrizione): dal giorno di decorrenza della *Polizza* fino a 2 mesi prima della scadenza annuale dell'assicurazione
- **Periodi successivi**: partono dalla fine del precedente *Periodo di Osservazione* e durano 12 mesi.

La sostituzione del *Contratto* a seguito di *Veicolo* venduto, dato in conto vendita (comprovato mediante documentazione rilasciata da imprenditore regolarmente abilitato), demolito, radiato o esportato definitivamente all'estero, non interrompe il *Periodo di Osservazione* purché:

1. Il nuovo *Veicolo* sia acquistato dallo stesso *Proprietario*
2. Il nuovo *Veicolo* appartenga alla stessa tipologia (ad esempio autovettura).

Attestazione di rischio

La *Compagnia* consegna l'*Attestazione di Rischio* per via telematica 30 giorni prima di ciascuna scadenza contrattuale, mettendo a disposizione tale documento, secondo le norme in vigore, nell'area riservata del sito internet www.intesasanpaoloprotezione.com attraverso cui il *Contraente* ha accesso alla propria posizione assicurativa.

L'*Attestazione dello Stato di Rischio* è acquisibile dal *Contraente* su supporto durevole. Il *Contraente*, inoltre, può richiedere la stampa in Filiale.

Il documento cartaceo non potrà essere utilizzato in sede di stipula di un nuovo contratto.

Nei casi in cui il *Contraente* sia persona diversa dall'avente diritto (quali il *Proprietario* o l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o il locatario in caso di locazione finanziaria), la *Compagnia* per i contratti aventi scadenza dal 1° dicembre 2015 provvede alla consegna dell'*Attestazione di rischio* in apposita area riservata del sito internet www.intesasanpaoloprotezione.com

L'*Attestato* viene alimentato dinamicamente. La compagnia potrà aggiornare il cosiddetto pagellino della sinistrosità pregressa includendo tutti quei sinistri che vengono pagati anche parzialmente dopo il termine del periodo di osservazione, i sinistri cosiddetti "tardivi", anche qualora il contraente cambi compagnia.

Sull'*Attestazione di Rischio* vengono indicate anche le informazioni su:

- La classe di merito Intesa Sanpaolo Protezione di provenienza e quella evoluta di assegnazione del *Contratto* per l'annualità successiva
- La classe di merito CU di provenienza e quella evoluta di assegnazione del *Contratto* per l'annualità successiva determinata secondo le regole della classe CU
- I sinistri pagati con *Responsabilità Principale* e con *Responsabilità Paritaria* nel *Periodo di Osservazione*, con l'indicazione della percentuale di responsabilità, con l'indicazione della tipologia del danno liquidato (a cose, a persone, misto cioè sia a cose sia a persone).
- I sinistri tardivi accaduti fuori dal periodo di osservazione

L'*Attestazione di Rischio* non è rilasciata nei seguenti casi:

- Sospensione della *Polizza*, quando il *Periodo di Osservazione* non risulti concluso
- Polizze di durata inferiore ad un anno
- Polizze di durata inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di *Premio*
- Polizze annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale per furto o vendita, se il *Periodo di Osservazione* non è concluso
- Cessione del *Contratto* per cambio di proprietà del *Veicolo Assicurato*.

Validità dell'Attestazione

Il periodo di validità dell'attestazione è pari a 5 anni dalla data di scadenza del *Contratto* per il quale è stata rilasciata a condizione che il *Contraente* dichiari, ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che:

- Il *Veicolo* non ha circolato decorsi 15 giorni successivi alla data di scadenza del Contratto
- In caso di *Polizza* sospesa, il *Veicolo* non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla sospensione del Contratto.

In caso di furto, rapina, appropriazione indebita, espulsione definitiva all'estero, distruzione, demolizione, trasferimento di proprietà e consegna in conto vendita del *Veicolo* l'Attestazione è valida per un massimo di cinque anni dalla data di scadenza del Contratto per il quale è stata rilasciata. Su richiesta del *Contraente* o di altro avente diritto, se diverso dal *Contraente*, la *Compagnia* entro quindici giorni dalla stessa consegna per via telematica l'Attestato di rischio, comprensivo dell'ultima annualità per la quale al momento della richiesta si sia concluso il periodo di osservazione. L'attestato così rilasciato non può essere utilizzato in sede di stipula di un nuovo contratto. Nel caso di stipula del *Contratto* ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 134, comma 4-bis, del *Codice delle Assicurazioni* presso la stessa o diversa impresa di assicurazione, l'*Attestazione di Rischio* dovrà contenerne l'indicazione. Tale indicazione deve essere presente anche nelle attestazioni successive alla prima.

Garanzie gratuite sempre comprese con la garanzia RCA:

La *Compagnia* assicura, gratuitamente e in automatico, anche il seguente rischio:

- **Terzi trasportati:** danni causati involontariamente dai trasportati a bordo del *Veicolo* a *Terzi* non trasportati, in relazione a fatti connessi alla circolazione del *Veicolo* assicurato

Per questo rischio, non compreso nell'assicurazione obbligatoria, la garanzia è prestata in base agli stessi massimali di Polizza.

Questi sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti per l'assicurazione obbligatoria; la parte che rimane è destinata al risarcimento dei rischi sopraindicati.

Spese legali e gestione delle vertenze

Fino a quando ne ha interesse, la *Compagnia* assume a nome dell'*Assicurato* la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze sulla responsabilità o risarcimento del danno nelle quali sia coinvolto, in qualunque sede si discutano, designando, se necessario, legali o tecnici.

La *Compagnia* non riconosce le spese per legali o tecnici non designati dalla *Compagnia* stessa e non risponde di sanzioni, multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Limitazione alla rivalsa

La *Compagnia* limita la rivalsa nei confronti del conducente e/o del proprietario al 10% dell'importo liquidato con il massimo di 2.500,00 euro nel caso di *Veicolo* guidato da persona in stato di ebbrezza, solamente per il primo sinistro.

10.2 INCENDIO E FURTO

Garanzia Base

La *Compagnia* indennizza, col limite del Capitale Assicurato indicato in Polizza, i danni materiali e diretti subiti:

- Dal *Veicolo*

- Dagli accessori di serie stabilmente installati
- Dagli accessori e optional non di serie stabilmente installati purché il loro valore sia stato indicato nel Capitale Assicurato e sia stato pagato il relativo Premio a seguito di:
 - Incendio non doloso, azione del fulmine, esplosione dell'impianto di alimentazione
 - Furto e tentato furto, rapina, compresi i danni al *Veicolo* conseguenti alla circolazione abusiva del *Veicolo* dopo il furto con esclusione dei danni ai pneumatici.

Garanzie aggiuntive gratuite sempre comprese insieme alla garanzia incendio e furto

Rimborso spese di immatricolazione

Rimborsa, fino a un massimo di 500 euro, le spese sostenute per immatricolazione o cambiamenti di proprietà (volutura) di un altro *veicolo* in caso di cancellazione del *Veicolo* assicurato dal Pubblico Registro Automobilistico a seguito di incendio con distruzione totale, furto o rapina senza ritrovamento o furto della sola targa. Le spese dovranno essere dimostrate da specifica documentazione.

10.3 INFORTUNI DEL CONDUCENTE

La *Compagnia* assicura il Conducente del *Veicolo* per Infortunio cioè un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili occorso durante la guida del *Veicolo*, comprese le fasi di salita e discesa dallo stesso.

Fino al limite del Capitale indicato in Polizza la *Compagnia* riconosce:

- In caso di morte del conducente: l'intero capitale ai Beneficiari o agli eredi legittimi
- In caso di invalidità permanente del conducente: un indennizzo al Conducente calcolato in base al grado di invalidità dovuta all'Infortunio, secondo i criteri previsti al successivo Articolo 15.3.

RICONOSCIMENTO DELL'INDENNIZZO

La *Compagnia* riconosce l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio.

Se al momento dell'Infortunio il conducente è affetto da menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, è previsto l'indennizzo solo per le conseguenze che sarebbero occorse a una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomato, le percentuali previste nella valutazione del grado d'invalidità permanente sono diminuite di quanto già riconosciuto per l'invalidità preesistente.

Morte

In caso di decesso del conducente avvenuto entro 2 anni dal giorno dell'Infortunio e in conseguenza di questo, la *Compagnia* paga la somma assicurata indicata in Polizza ai beneficiari o ai legittimi eredi.

L'indennizzo non si aggiunge a quello per invalidità permanente; tuttavia, se entro 2 anni dal giorno dell'Infortunio e in conseguenza di questo, il Conducente muore, la *Compagnia* corrisponde la differenza tra l'indennizzo pagato per l'invalidità e la somma assicurata per il caso morte, se questa è maggiore.

Invalidità permanente

La *Compagnia* riconosce l'indennizzo per invalidità perma-

nente se questa si verifica entro 2 anni dal giorno dell'Infortunio.

La Compagnia, inoltre, procede alla liquidazione con i seguenti criteri:

- Se l'invalidità permanente accertata è superiore al 25% rispetto a quella totale, la Compagnia paga l'indennizzo applicando la percentuale d'invalidità accertata alla somma assicurata senza alcuna Franchigia
- Se l'invalidità permanente accertata è maggiore o uguale al 70% della totale, la Compagnia liquida il 100% della somma assicurata senza alcuna Franchigia.

Trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della Denuncia di Sinistro, l'Assicurato può richiedere alla Compagnia il pagamento di un acconto sino al massimo del 30% del presumibile indennizzo se:

- Non sono sorte contestazioni sull'operatività della garanzia
- La presunta percentuale d'invalidità stimata dalla Compagnia in base alla documentazione acquisita è superiore al 15%.

La Compagnia pagherà entro 60 giorni dalla richiesta dell'anticipo, salvo il diritto alla restituzione nel caso in cui emergano successivamente fatti dolosi dell'Assicurato o altri fatti che escludano la copertura assicurativa.

Per definire il grado o percentuale d'invalidità permanente si fa riferimento ai valori delle tabelle INAIL Industria, di cui all'allegato n. 1 al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Tali tabelle sono riportate anche in allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione e sul sito internet della Compagnia, sezione Prodotti.

La quantificazione del grado d'invalidità dovuto a menomazioni visive e uditive tiene conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi (occhiali, amplificatori, ecc.).

In caso di mancinismo, per le menomazioni degli arti superiori, le percentuali d'invalidità previste per il lato destro valgono per il lato sinistro e viceversa.

Se l'Infortunio determina menomazione a più di uno dei distretti anatomici (ad es. coscia e piede) e/o articolari di un singolo arto (ad es. gomito e polso), la valutazione è fatta secondo criteri aritmetici raggiungendo, al massimo, il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso. La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, flet a raggiungere il valore massimo del 100%.

Nei casi d'invalidità permanente non presenti in tabella, l'indennizzo è stabilito in base ai valori e ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità lavorativa del Conducente, indipendentemente dalla sua professione.

Rinuncia al diritto di surrogazione

La Compagnia rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'Articolo 1916 del Codice Civile: in questo modo rinuncia al sub ingresso nei diritti dell'Assicurato nei confronti dei responsabili del Sinistro.

10.4 TUTELA LEGALE

La Compagnia gestisce i sinistri della garanzia Tutela lega-

le e, nel limite del massimale indicato in polizza si prende in carico, le spese:

- per l'intervento di un legale
- per effettuare le perizie
- di giustizia nel processo penale e civile
- del legale di controparte, in caso si giunga a transazione
- di soccombenza nel caso di condanna dell'Assicurato cioè le spese legali che il Giudice pone a carico della parte che ha perso il giudizio.

La garanzia vale esclusivamente per i Sinistri relativi al Veicolo indicato in Polizza, per il Proprietario, il locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing e per il conducente autorizzato e sono previste due tipologie di copertura:

10.4.1 FORMULA BASE

1. Sostegno a richieste di risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di Terzi.

In caso d'incidente tra veicoli, l'assicurazione interviene nei seguenti casi:

- a) Sinistri stradali gestiti con la Procedura di Risarcimento (Articolo 148 Codice delle Assicurazioni Private)
- b) Sinistri stradali gestiti con la Procedura di Risarcimento Diretto (Articolo 149 Codice delle Assicurazioni Private).

La prestazione prevista al punto b) si attiva esclusivamente dopo l'offerta di risarcimento comunicata dalla Compagnia (Articolo 8 del DPR 254/2006), compresa l'eventuale successiva fase giudiziale.

Per quanto riguarda i punti a) e b) l'assicurazione opera anche a parziale deroga dell'Articolo 11.4, solo nel caso di guida sotto l'influenza dell'alcool.

Quanto previsto al punto b) rappresenta parziale deroga di quanto disposto dall'Articolo 11.4 (controversie con la Compagnia).

2. Difesa penale del Proprietario, locatario in base a un contratto di noleggio/leasing e conducente autorizzato per delitti colposi o contravvenzioni connesse ad incidente stradale. La garanzia è valida anche prima della formulazione ufficiale di reato.

10.4.2 FORMULA ESTESA

3. Istanza di dissequestro del Veicolo, in caso di sequestro avvenuto in conseguenza di incidente stradale
4. Istanza/opposizione contro i provvedimenti di sospensione, ritiro e/o revoca della patente e contro le altre sanzioni amministrative comminate in conseguenza di incidente stradale.

La garanzia opera a parziale deroga dell'Articolo 11.4 limitatamente all'ambito amministrativo.

La garanzia è estesa a favore dell'Assicurato come persona fisica, del coniuge e dei figli minori a carico quando, nella veste di pedoni, ciclisti o passeggeri di un qualsiasi veicolo di proprietà di Terzi, sono coinvolti in incidenti durante la circolazione stradale.

Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa Polizza, la garanzia è valida unicamente a favore del Proprietario del Veicolo assicurato.

La Compagnia paga le spese per l'esecuzione forzata solo per i primi due tentativi di pignoramento.

10.5 ASSISTENZA STRADALE

La Compagnia si obbliga a mettere a disposizione immediata dell'Assicurato, alle condizioni che seguono, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi degli eventi fortuiti previsti nelle prestazioni descritte nei successivi Articoli. Per l'erogazione delle prestazioni di assistenza previste dagli articoli successive per la gestione e la liquidazione dei relativi sinistri la Compagnia si avvale della Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.a. – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago. La Struttura Organizzativa di Europ Assistance è operativa 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, chiamando:



DALL'ITALIA: numero 800.124.124

(numero ad addebito ripartito secondo il piano tariffario del chiamante)

DALL'ESTERO: +39 02.30328013

La garanzia opera se:

- Il Veicolo non può essere utilizzato
- Il Veicolo è in grado di proseguire la marcia ma esiste il rischio di aggravamento dei danni o di pericolo per l'incolumità delle persone per:
 - incidente stradale
 - guasto
 - incendio, fulmine, esplosione e scoppio
 - furto e rapina
 - forature e danni ai pneumatici.

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

a) INFORMAZIONI PER VIAGGIARE

La Struttura Organizzativa fornisce, tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24, informazioni riguardanti:

- Rete officine disponibili e loro ubicazione in Europa
- Situazione traffico e meteo in Italia
- E nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, informazioni riguardanti patente, libretto di circolazione, imposte.

b) SOCCORSO STRADALE E TRAINO

In caso d'impossibilità di utilizzo del Veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, la Struttura Organizzativa provvede a inviare un mezzo di soccorso per risolvere la causa dell'immobilizzo sul luogo, oppure trainarlo fino alla più vicina officina. È possibile richiedere che il Veicolo venga trasportato presso un'officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Struttura Organizzativa, purché ubicata entro il raggio di 60 km dal luogo dell'immobilizzo. Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il Veicolo assicurato in condizioni di essere trainato, purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino. Qualora non sia stato possibile contattare la Struttura Organizzativa, per obiettive difficoltà o a seguito di un intervento delle Autorità o in caso di incidente con trasferimento presso una struttura sanitaria, e si sia provveduto direttamente al reperimento del mezzo di soccorso, la Compagnia rimborsa le spese sostenute con il limite di 250,00 euro. Sono sempre esclusi dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e quelli delle riparazioni effettuate in officina.

c) SOCCORSO STRADALE PER FORATURA O DANNI AI PNEUMATICI

Qualora il Veicolo assicurato risulti inutilizzabile per foratura o danni ai pneumatici, ferma l'esclusione relativa ai percorsi fuoristrada, la Struttura Organizzativa provvede a inviare un mezzo di soccorso per effettuare la sostituzione del pneumatico oppure per trainare il Veicolo fino alla più vicina officina.

Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il Veicolo assicurato in condizioni di essere trainato, purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino.

Sono sempre esclusi dalla garanzia il costo dei pneumatici eventualmente sostituiti e dei pezzi di ricambio, nonché ogni altra spesa di riparazione o sostituzione.

d) INVIO DI UN'AMBULANZA

Nel caso di incidente stradale da circolazione che abbia interessato il Veicolo assicurato, a seguito del quale il conducente o gli occupanti del Veicolo necessitano, a seguito di opportuna verifica, di soccorso medico, la Struttura Organizzativa della quale la Compagnia si avvale provvede ad informare il sistema sanitario nazionale 118 per una tempestiva attivazione del servizio di emergenza. Tale prestazione è operativa unicamente nel territorio italiano.

e) AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE

Qualora il Veicolo subisca un danno totale o parziale a seguito di furto, tentato furto, rapina, incendio, guasto, incidente da circolazione e, conseguentemente, non sia più disponibile o risulti non riparabile, oppure possa essere reso utilizzabile con una riparazione che comporti oltre 8 ore di manodopera o comunque il fermo del Veicolo per un giorno, incluso il tempo di attesa per i pezzi di ricambio certificate da un'officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Struttura Organizzativa della quale la Compagnia si avvale: la Struttura Organizzativa, mette a disposizione dell'Assicurato presso una Società di noleggio convenzionata un'autovettura sostitutiva di pari categoria e comunque fino alla cilindrata compresa tra 1.100 e 1.300 cc (Cat. C), a chilometraggio illimitato, per la durata della riparazione del Veicolo per un massimo di sette giorni. L'autovettura sostitutiva verrà fornita alle condizioni previste dal Contratto di noleggio, durante gli orari di apertura del centro convenzionato e compatibilmente con la disponibilità dell'autonoleggio

In caso di furto totale del Veicolo assicurato, l'Assicurato deve fornire alla Struttura Organizzativa copia della denuncia presentata all'Autorità.

Restano a carico dell'assicurato: la franchigia o il relativo scoperto per i sinistri che colpiscono le garanzie furto, kasko o dovuti ad atto doloso di terzi; il costo del carburante; le altre spese non espressamente comprese (ad esempio: pedaggi autostradali, traghetti, spese di prolungamento del noleggio). Al momento del ritiro del Veicolo a noleggio è previsto che l'assicurato rilasci un deposito cauzionale o costituisca la garanzia con carta di credito. L'Assicurato nel caso voglia utilizzare l'autovettura sostitutiva oltre il limite di giorni previsto con costi a suo carico, potrà verificare la disponibilità dell'autonoleggio e delle ta-

riffe preferenziali tramite la Struttura Organizzativa della quale la Compagnia si avvale.

PRESTAZIONI OPERANTI A OLTRE 50 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DEL CONDUCENTE

f) RIENTRO, PROSEGUIMENTO O PERNOTTAMENTO DEI TRASPORTATI

In caso d'impossibilità di utilizzo del Veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia e il medesimo risulti non riparabile mentre si trova a oltre 50 km dal luogo di residenza del Conducente oppure possa essere reso utilizzabile con una riparazione che comporti oltre otto ore di manodopera (certificate da un'officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Struttura Organizzativa), la Struttura Organizzativa provvede a mettere a disposizione degli occupanti, in alternativa l'una dall'altra, una delle seguenti prestazioni, tenendone il costo a carico della Compagnia con il limite complessivo di 250,00 euro:

- Rientro degli occupanti del Veicolo: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di rientrare ai propri luoghi di residenza, purché in Italia
- Proseguimento del viaggio: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di raggiungere il luogo di destinazione del viaggio
- Pernottamento in albergo: un pernottamento (prima colazione inclusa) in un albergo del luogo, in attesa che il Veicolo stesso venga riparato.

Non sono contemplati i fermi Veicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio.

g) RICONSEGNA DEL VEICOLO RUBATO

Qualora il Veicolo assicurato venga ritrovato a seguito di furto mentre si trova a oltre 50 km dal luogo di residenza dell'Assicurato o, se immobilizzato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia e se riparabile, richieda oltre otto ore di manodopera (certificate da un'officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Struttura Organizzativa), la Struttura Organizzativa provvede a organizzare la riconsegna del Veicolo assicurato, utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati.

Non sono contemplati i fermi Veicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio.

I costi di riconsegna sono a carico della Compagnia entro un limite di 500,00 euro; sono a carico dell'Assicurato i costi per eventuali diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del Veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio. In alternativa, su richiesta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa provvede a procurare, tenendone il costo a carico della Compagnia e sempre entro un limite di 500,00 euro, un biglietto di sola andata in aereo (classe economica) o in treno (prima classe) o in altro mezzo di trasporto, per andare a recuperare il Veicolo assicurato.

h) ANTICIPO DI DENARO

In caso d'impossibilità di utilizzo del Veicolo assicurato mentre si trova a oltre 50 km dal luogo di residenza del

Conducente e qualora non sia in grado di provvedere direttamente e immediatamente al pagamento della riparazione effettuata sul posto, la Struttura Organizzativa effettuerà il pagamento, con il limite di 1.000,00 euro, che dovrà essere rimborsato entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione.

i) RIENTRO SANITARIO

Qualora gli occupanti del Veicolo assicurato restino infortunati a seguito d'incidente stradale avvenuto a oltre 50 km dal loro luogo di residenza e richiedano il proprio trasferimento presso una Struttura sanitaria prossima alla loro residenza idonea a garantire le cure specifiche del caso o presso la loro stessa residenza, la Struttura Organizzativa, nel caso che i propri medici di guardia, d'intesa con i medici curanti sul posto, lo valutino necessario provvede a organizzare il loro trasferimento nei tempi e con le modalità di trasporto che i propri medici di guardia ritengono più idonei alle loro condizioni tra:

- Aereo sanitario appositamente equipaggiato
- Aereo di linea (eventualmente barellato)
- Treno/vagone letto (prima classe)
- Autoambulanza
- Altri mezzi adatti alla circostanza.

I costi d'organizzazione e di trasporto, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto e che li accompagna, sono a carico della Compagnia fino a un massimo di 5.000,00 euro.

Non danno luogo al trasferimento:

- Le malattie infettive e ogni patologia a causa delle quali il trasporto implichi violazione di norme sanitarie;
- Gli infortuni che non impediscono agli occupanti del Veicolo assicurato di proseguire il viaggio o che possono essere curati sul posto.

i) AUTISTA A DISPOSIZIONE A SEGUITO DI INFORTUNIO

Se l'Assicurato non fosse in condizione di guidare il veicolo per un infortunio e si trovasse ad oltre 50 km dalla propria residenza, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve.

La prestazione viene fornita a condizione che il veicolo sia in buono stato, funzionante e non presenti anomalie in contrasto con il Codice della Strada.

Massimale

La Compagnia tiene a proprio carico i costi dell'autista. La prestazione viene erogata una sola volta per anno assicurativo.

Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato dovrà comunicare il nome ed il recapito telefonico del medico che ha accertato la sua impossibilità a guidare.

m) INTERPRETE A DISPOSIZIONE

Qualora il conducente del Veicolo assicurato sia fermato, arrestato o ricoverato in un ospedale all'estero per fatto inerente alla circolazione stradale del Veicolo stesso e si renda necessario un interprete per favorire il contatto e lo scambio d'informazioni tra l'Assicurato e la

Pubblica Autorità, la Struttura Organizzativa, compatibilmente con le disponibilità locali, provvede a reperirlo, tenendone i costi a carico della Compagnia con il limite di 500,00 euro.

n) ANTICIPO DELLA CAUZIONE PENALE

Qualora un incidente stradale avvenuto all'estero determini l'arresto, il fermo o il ricovero in ospedale del conducente del Veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa provvede:

- Ad anticipare all'Autorità estera la cauzione richiesta per rimettere in libertà il conducente, con il limite di 5.000,00 euro
- Ad anticipare l'onorario di un legale fino a un massimo di 1.000,00 euro
- Ad anticipare le spese mediche fino a un massimo di 1.000,00 euro Il Conducente deve fornire garanzie bancarie e di altro tipo, ritenute adeguate dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell'anticipo.

Al suo rientro in Italia il Conducente è tenuto a rimborsare al più presto alla Struttura Organizzativa l'importo anticipato e, comunque, entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione.

o) RIMPATRIO DEL VEICOLO ASSICURATO

Qualora il Veicolo assicurato resti immobilizzato all'estero e l'approvvigionamento dei pezzi di ricambio richieda più di cinque giorni lavorativi di fermo Veicolo e/o la riparazione oltre sedici ore di manodopera (fermo Veicolo e riparazione certificati da un'officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Struttura Organizzativa), la Struttura Organizzativa provvede a organizzare il rimpatrio del Veicolo assicurato utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati. I costi di rimpatrio sono a carico della Compagnia entro un limite massimo di 1.000,00 euro; sono a carico dell'Assicurato i costi eventuali per diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del Veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio.

11. CHE COSA NON È ASSICURATO

11.1 RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO ESCLUSIONI

Non sono assicurati i danni conseguenti alla circolazione del Veicolo:

- Durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara
- In aree civili e militari riservate al traffico e alla sosta di aeromobili, salvo che la circolazione del Veicolo assicurato sia autorizzata dall'Autorità competente.

ESCLUSIONI E RIVALSE (rischi non coperti)

L'assicurazione non è operante nei seguenti casi di Sinistro:

- Quando il conducente del Veicolo non è abilitato alla guida secondo le disposizioni in vigore, salvo quando il conducente guidi con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico), a condizione che la validità della patente sia confermata entro 3 mesi dalla data del Sinistro

ed abiliti alla guida del Veicolo indicato in Polizza

- Quando il Veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato secondo gli articoli 186 e 187 del Codice della Strada
- Quando i terzi trasportati subiscono un danno e il trasporto sia stato effettuato non in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della Carta di Circolazione
- Quando il Veicolo, con targa in prova al momento del Sinistro, circoli senza osservare le disposizioni vigenti
- Quando il Veicolo è adibito a noleggio con conducente e circoli senza la prescritta licenza o non sia guidato dal proprietario/locatario o da un suo dipendente
- Quando il Veicolo è stato dichiarato non idoneo alla circolazione a seguito di revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore.

In tutti i casi sopra elencati e in quelli a quali sia applicabile l'articolo 144 del Codice delle Assicurazioni, la Compagnia esercita il diritto di rivalsa per le somme che per legge abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.

11.2 INCENDIO E FURTO ESCLUSIONI

L'assicurazione non opera nei seguenti casi:

- Dolo o colpa grave del Conducente, del Proprietario e delle persone di cui essi rispondono ai sensi di legge
- Atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, uragani, trombe d'aria, alluvioni, frane, smottamenti, caduta neve, valanghe, slavine, ghiaccio, grandine, sviluppo di energia nucleare o radioattività comunque generata
- Durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara
- Semplici bruciature, corti circuiti e altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio
- Rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del Veicolo.

11.3 INFORTUNI DEL CONDUCENTE ESCLUSIONI

L'assicurazione non è operante nei seguenti casi:

- Durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara
- Quando il conducente alla guida del Veicolo, al momento del Sinistro, si trovi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato ai sensi degli articoli 186 e 187 del Codice della Strada
- Quando la circolazione non avvenga in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della carta di circolazione
- In occasione di azioni dolose, anche solo tentate, del Conducente
- In occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, tumulti po-

polari, sviluppo di energia nucleare o radioattività comunque generata

- Quando la circolazione non avviene con il consenso del Proprietario del Veicolo
- Nel caso di suicidio o tentato suicidio del conducente.

11.4 TUTELA LEGALE ESCLUSIONI

L'assicurazione non opera nei seguenti casi:

1. Per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere
2. Per gli oneri fiscali (a eccezione del contributo unificato descritto nell'articolo 5.2.)
3. Per le controversie di natura contrattuale
4. In materia fiscale ed amministrativa
5. Per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione o impiego di sostanze radioattive
6. Per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili
7. Per fatti dolosi (ai sensi dell'articolo 43 CP, delitti con intenzione) delle persone assicurate
8. Per fatti non accidentali relativi a inquinamento dell'ambiente
9. Per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato è perseguito in sede penale (ossia per le somme dovute ai soggetti che partecipano al processo penale in quanto danneggiati dal reato commesso dall'Assicurato)
10. Se il conducente non è abilitato alla guida del Veicolo oppure se il Veicolo è usato in modo differente da quanto previsto dall'immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla Carta di Circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, in qualità di autista dipendente e alla guida del Veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al Codice delle Assicurazioni Private
11. Nei casi di violazione degli artt. n. 186 e 186 bis (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Codice della Strada
12. Per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI
13. Per le controversie con la Compagnia
14. In caso di controversie ove la Controparte sia la Compagnia quale Assicuratore del responsabile o quale Assicuratore tenuto al pagamento dell'indennizzo ai sensi dell'articolo 149 del Codice delle Assicurazioni Private
15. Per le azioni di recupero dei danni subiti dal/dai trasportato/i
16. Spese dovute al legale di propria fiducia scelto dall'Assicurato, per la gestione della fase stragiudiziale.

VALIDITÀ TEMPORALE

La garanzia opera per le controversie determinate da fatti verificatisi durante la sua validità.

I fatti che hanno dato origine alla controversia si considerano avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; se il fatto che dà origine al Sinistro si protrae attraverso più atti successivi, il Sinistro si considera avvenuto al momento del primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso d'imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il Sinistro è considerato a tutti gli effetti unico.

11.5 ASSISTENZA STRADALE – ESCLUSIONI

L'assicurazione non opera nei seguenti casi:

- Durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara
- Quando il Veicolo, al momento del Sinistro, è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti
- Quando la circolazione non avviene in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della carta di circolazione
- Dolo o colpa grave del Conducente, del Proprietario e delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di legge
- Atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, sviluppo di energia nucleare o radioattività comunque generata
- Per i danni al Veicolo causati dalle cose o persone trasportate o per le operazioni di carico e scarico con utilizzo del Veicolo in percorsi fuoristrada, cioè luoghi non specificatamente definiti come un'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali (articolo 2 Codice della Strada)
- I danni verificatisi in occasione di terremoti, tempeste, bufere, uragani, cicloni, trombe d'aria, alluvioni, slavine, frane e valanghe o qualsiasi altro evento che abbia le caratteristiche di calamità naturale (ossia un evento inevitabile, irresistibile e imprevedibile, causato da agenti naturali che produca danni o dal quale derivi pericolo di danni di rilevante entità a persone o cose)
- Se il Veicolo assicurato non è disponibile a causa di operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o per interventi sulla carrozzeria indipendenti dagli eventi assicurati con la Polizza.

Soccorso stradale e traino

Sono sempre esclusi dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e quelli delle riparazioni effettuate in officina.

Soccorso stradale per foratura o danni ai pneumatici

Sono sempre esclusi dalla garanzia il costo dei pneumatici eventualmente sostituiti e dei pezzi di ricambio, nonché ogni altra spesa di riparazione o sostituzione.

PRESTAZIONI OPERANTI A OLTRE 50 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DEL CONDUCENTE

Rientro, proseguimento o pernottamento dei trasportati
Non sono contemplati i fermi Veicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio.

Riconsegna del veicolo rubato
Non sono contemplati i fermi Veicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio.

Rientro sanitario

Non danno luogo al trasferimento:

- Le malattie infettive e ogni patologia a causa delle quali il trasporto implichi violazione di norme sanitarie;
- Gli infortuni che non impediscono agli occupanti del Veicolo assicurato di proseguire il viaggio o che possono essere curati sul posto.

Autista a disposizione a seguito di infortunio

A carico dell'Assicurato restano le spese di carburante, pedaggio e traghetto.

12. QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE

12.1 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA Incendio e Furto

Dalla determinazione del danno dovrai detrarre quella parte che rimane a tuo carico, cioè gli eventuali scoperti e franchigie dettagliati nel preventivo.

12.2 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA Infortuni del Conducente

Se hai un'invalidità permanente:

- inferiore al 4% (4 punti di invalidità) non ricevi alcun pagamento
- compresa tra il 4% (4 punti di invalidità) e il 25% (25 punti di invalidità) ricevi un pagamento pari a quello previsto per i punti d'invalidità accertata, diminuita di 4 punti
- superiore al 25% (25 punti di invalidità), ricevi un pagamento pari a quello previsto per i punti d'invalidità accertata
- superiore al 70% (70 punti di invalidità), ti viene liquidata il 100% della somma assicurata senza applicare la franchigia
- in caso di riduzione funzionale di un organo o di un arto, le percentuali stabilite dalla tabella INAIL Industria delle valutazioni del grado di invalidità percentuale sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta
- se al momento dell'infortunio sei affetto da menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, sono coperte soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

12.3 LIMITI ALLA GARANZIA Tutela Legale

Nel caso di controversie tra conducente e proprietario, la copertura è valida unicamente a favore del proprietario del veicolo assicurato

- le spese per l'esecuzione forzata sono garantite solo per i primi due tentativi di pignoramento.

12.4 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA Assistenza Stradale

■ Soccorso stradale e traino

Qualora non sia stato possibile contattare la Struttura Organizzativa, per obiettive difficoltà o a seguito di un intervento delle Autorità o in caso di incidente con trasferimento presso una struttura sanitaria, e si sia provveduto direttamente al reperimento del mezzo di soccorso, la Compagnia rimborsa le spese sostenute con il limite di 250,00 euro. Sono sempre esclusi dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e quelli delle riparazioni effettuate in officina.

■ Autovettura in sostituzione

Restano a carico dell'assicurato: la franchigia o il relativo scoperto per i sinistri che colpiscono le garanzie furto, kasko o dovuti ad atto doloso di terzi; il costo del carburante; le altre spese non espressamente comprese (ad esempio: pedaggi autostradali, traghetti, spese di prolungamento del noleggio). Al momento del ritiro del Veicolo a noleggio è previsto che l'assicurato rilasci un deposito cauzionale o costituisca la garanzia con carta di credito. L'Assicurato nel caso voglia utilizzare l'autovettura sostitutiva oltre il limite di giorni previsto con costi a suo carico, potrà verificare la disponibilità dell'autonoleggio e delle tariffe preferenziali tramite la Struttura Organizzativa della quale la Compagnia si avvale.

PRESTAZIONI OPERANTI A OLTRE 50 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DEL CONDUCENTE

■ Rientro, proseguimento o pernottamento dei trasportati

In caso d'impossibilità di utilizzo del Veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia e il medesimo risulti non riparabile mentre si trova a oltre 50 km dal luogo di residenza del Conducente oppure possa essere reso utilizzabile con una riparazione che comporti oltre otto ore di manodopera (certificate da un'officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Struttura Organizzativa), la Struttura Organizzativa provvede a mettere a disposizione degli occupanti, in alternativa l'una dall'altra, una delle seguenti prestazioni, tenendone il costo a carico della Compagnia con il limite complessivo di 250,00 euro:

- Rientro degli occupanti del Veicolo: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di rientrare ai propri luoghi di residenza, purché in Italia
- Proseguimento del viaggio: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di raggiungere il luogo di destinazione del viaggio
- Pernottamento in albergo: un pernottamento (prima colazione inclusa) in un albergo del luogo, in attesa che il Veicolo stesso venga riparato.

Non sono contemplati i fermi Veicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio.

■ Riconsegna del veicolo rubato

I costi di riconsegna sono a carico della Compagnia entro un limite di 500,00 euro; sono a carico dell'Assicura-

to i costi per eventuali diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del Veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio. In alternativa, su richiesta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa provvede a procurare, tenendone il costo a carico della Compagnia e sempre entro un limite di 500,00 euro, un biglietto di sola andata in aereo (classe economica) o in treno (prima classe) o in altro mezzo di trasporto, per andare a recuperare il Veicolo assicurato.

■ Anticipo di denaro

In caso d'impossibilità di utilizzo del Veicolo assicurato mentre si trova a oltre 50 km dal luogo di residenza del Conducente e qualora non sia in grado di provvedere direttamente e immediatamente al pagamento della riparazione effettuata sul posto, la Struttura Organizzativa effettuerà il pagamento, con il limite di 1.000,00 euro, che dovrà essere rimborsato entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione.

■ Rientro sanitario

I costi d'organizzazione e di trasporto, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto e che li accompagna, sono a carico della Compagnia fino a un massimo di 5.000,00 euro.

■ Interprete a disposizione

Qualora il conducente del Veicolo assicurato sia fermato, arrestato o ricoverato in un ospedale all'estero per fatto inerente alla circolazione stradale del Veicolo stesso e si renda necessario un interprete per favorire il contatto e lo scambio d'informazioni tra l'Assicurato e la Pubblica Autorità, la Struttura Organizzativa, compatibilmente con le disponibilità locali, provvede a reperirlo, tenendone i costi a carico della Compagnia con il limite di 500,00 euro.

■ Anticipo della cauzione penale

Qualora un incidente stradale avvenuto all'estero determini l'arresto, il fermo o il ricovero in ospedale del conducente del Veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa provvede:

- Ad anticipare all'Autorità estera la cauzione richiesta per rimettere in libertà il conducente, con il limite di 5.000,00 euro
- Ad anticipare l'onorario di un legale fino a un massimo di 1.000,00 euro
- Ad anticipare le spese mediche fino a un massimo di 1.000,00 euro Il Conducente deve fornire garanzie bancarie o d'altro tipo, ritenute adeguate dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell'anticipo.

Al suo rientro in Italia il Conducente è tenuto a rimborsare al più presto alla Struttura Organizzativa l'importo anticipato e, comunque, entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione.

■ Rimpatrio del veicolo assicurato

I costi di rimpatrio sono a carico della Compagnia entro un limite massimo di 1.000,00 euro.

13. DOVE VALGONO LE COPERTURE

Ove non diversamente indicato nelle singole garanzie, l'assicurazione è valida per il territorio dei seguenti paesi:

- Italia, Città del Vaticano, San Marino e gli altri stati dell'Unione Europea
- Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Croazia, Principato di Monaco, Svizzera e Andorra
- Stati indicati sulla *Carta Verde*, la cui casella non sia stata barrata.

13.1 VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

Per la circolazione all'estero la garanzia opera secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali sull'assicurazione obbligatoria Responsabilità Civile Veicoli, salvo siano presenti in *Polizza* eventuali maggiori garanzie. La *Carta Verde* è valida per il periodo in essa indicato, che corrisponde al periodo per il quale è stato pagato il *Premio* e, nel caso trovi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni, è valida anche per i danni che si verificano fino alle ore 24 del 15° giorno dopo quello di scadenza, secondo quanto previsto all'Articolo 2.

In caso di annullamento della Polizza il Contraente è tenuto a consegnare la *Carta Verde* alla Compagnia; in caso di mancata consegna la Compagnia eserciterà la rivalsa per somme che abbia dovuto pagare a terzi per sinistri avvenuti in data successiva all'annullamento della Polizza.

13.2 VALIDITÀ TERRITORIALE DELL'ASSISTENZA

L'assicurazione è operante:

- In Europa per le seguenti prestazioni:
 - Informazioni per viaggiare, Soccorso stradale e Traino, Soccorso stradale per foratura o danni ai pneumatici, Invio di un'ambulanza, Autovettura in sostituzione, Rientro, Proseguimento o Pernottamento dei trasportati, Riconsegna del Veicolo rubato, Anticipo di denaro, Rientro sanitario, Invio di un autista
- In Europa, ma non in Italia, per le seguenti prestazioni:
 - Interprete a disposizione, Anticipo della cauzione penale, Rimpatrio del Veicolo assicurato

14. MODIFICHE AL CONTRATTO

Durante la validità della Polizza non sarà possibile aggiungere o togliere delle garanzie, a meno che non sia avvenuto un cambio del Veicolo.

SEZIONE III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI

15. DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO

15.1 TERMINE PER GLI INDENNIZZI

La Compagnia liquida il danno accertato secondo le condizioni della Polizza direttamente al Proprietario del Veicolo. La liquidazione del danno è effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui la Compagnia ha ricevuto l'intera documentazione tecnica e i giustificativi di spesa (ricevuta fiscale, fattura, ecc.).

Il pagamento dell'indennizzo è subordinato alla sottoscrizione dell'atto di transazione per presa conoscenza e accettazione da parte del Proprietario. Qualora non sia stata sottoscritta la garanzia, le spese saranno a carico dell'Assicurato.

Per la garanzia RCA si rimanda a quanto previsto dall'art.15.2.2 che segue.

15.2 RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

15.2.1 DENUNCIA DI SINISTRO

In caso di incidente da circolazione il Conducente o il Proprietario devono darne avviso alla Compagnia, entro 3 giorni dal momento in cui si è verificato il Sinistro oppure ne siano venuti a conoscenza mediante comunicazione telefonica al numero 800.124.124 (numero ad addebito ripartito secondo il piano tariffario del chiamante) e dall'estero al n. + 39.02.30328013 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00.

Oppure

- Tramite posta inviando la denuncia e i documenti necessari al seguente indirizzo: Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., Ufficio Sinistri Auto, Via Melchiorre Gioia 22 - 20124 Milano
- Oppure a mezzo fax al numero 02.30328018
- Oppure tramite email certificata: sinistri@pec.intesasnanpaoloprotezione.com se ha una casella mail PEC, in tutti gli altri casi inviare a: sinistri@intesasnanpaoloprotezione.com

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro.

La Compagnia fornisce le informazioni utili alla corretta denuncia del Sinistro, indica le attività da compiere e la documentazione da fornire, in base a quanto previsto dalle norme del Codice delle Assicurazioni Private (in particolare articoli 141, 148 e 149) e sul Risarcimento Diretto (D.P.R. n. 254 del 18 luglio 2006).

In ogni caso, il Conducente o il Proprietario devono inviare nel più breve tempo possibile alla Compagnia il modulo di Constatazione Amichevole di Incidente Denuncia di Sinistro fornito in occasione della stipulazione della Polizza, indicando, tra gli altri elementi, data, luogo, ora, dinamica e testimoni del Sinistro.

In caso di mancata presentazione della denuncia di Sinistro, si applica l'articolo 1915 del Codice Civile "Omesso avviso di Sinistro" per cui la Compagnia può ridurre l'indennità a motivo del danno subito.

Concluso il procedimento di valutazione e liquidazione del

Sinistro e nei limiti previsti dalle disposizioni in vigore e nel rispetto dei diritti alla privacy, l'Assicurato e gli aventi diritto possono accedere ai relativi atti.

In particolare, la Procedura di Risarcimento Diretto, prevista dall'articolo 149 del Codice delle Assicurazioni Private, può essere utilizzata nei seguenti casi:

- Il Sinistro deve consistere in un urto che non coinvolga più di due veicoli
- Il conducente non deve riportare lesioni superiori al 9% d'invalidità permanente
- Il luogo di accadimento dell'incidente deve essere in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano
- I veicoli coinvolti nell'incidente devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano
- I veicoli devono essere assicurati con Compagnie d'assicurazione aventi sede legale in Italia
- Se il Sinistro coinvolge un ciclomotore, questo deve essere munito della targa prevista dalle disposizioni in vigore.

In tutti questi casi, la Compagnia risarcisce direttamente il danno. Al di fuori di questi casi, deve essere utilizzata la Procedura Ordinaria prevista dall'articolo 148 del Codice delle Assicurazioni Private, che prevede che il risarcimento sia richiesto dal danneggiato tramite raccomandata con avviso di ricevimento alla Compagnia che assicura il responsabile dell'incidente.

Incidente in Italia con un Veicolo immatricolato all'estero

Il Contraente deve inviare la denuncia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento a: UCI Ufficio Centrale Italiano, Corso Sempione, 39 20145 MILANO.

Nella denuncia deve essere indicata ogni informazione utile per la definizione dell'incidente: i dati del Veicolo estero (nazionalità, targa, caratteristiche tecniche del Veicolo, tipologia cioè se auto, autotreno, ecc. marca e modello, le persone coinvolte nell'incidente (cognome, nome e indirizzo del conducente e del proprietario del Veicolo estero), gli estremi della Compagnia di assicurazione del Veicolo estero, i dati dell'autorità eventualmente intervenuta dopo l'incidente con l'esatta indicazione del Comando di appartenenza e della località e naturalmente la descrizione dell'incidente.

È opportuno aggiungere la copia della Constatazione Amichevole d'Incidente (modulo CAI) e copia della Carta Verde esibita dal conducente del Veicolo estero, se disponibili. Se l'incidente ha provocato danni a veicoli o cose, occorre indicare il luogo, le date e l'orario in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione utile ad accertare l'entità del danno.

L'UCI, in base ai dati forniti nella lettera di risarcimento, incarica della trattazione del Sinistro il corrispondente nominato dalla Compagnia di assicurazione.

Incidente all'estero con un Veicolo immatricolato all'estero

Negli Stati del sistema Carta Verde o con un Veicolo im-

matricolato in uno dei Paesi dell'Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia, il Contraente può utilizzare la procedura prevista dal Codice delle Assicurazioni Private, articolo 151 e seguenti.

Per individuare l'assicuratore estero del Veicolo che ha provocato l'incidente e il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia dall'assicuratore estero, occorre scrivere a:

CONSAP S.p.A. Centro di Informazione Italiano
Via Yser, 14 00198 Roma
mail: richieste.centro@consap.it fax: +39 06 85796270
telefono: +39 06 85796415

Se l'assicuratore estero, o il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia, non forniscono entro tre mesi una risposta motivata alla richiesta di risarcimento, si può chiedere l'intervento dell'organismo di indennizzo nazionale:

CONSAP S.p.A. gestione F.G.V.S.
Via Yser, 14 00198 Roma;
Fax 06.85796334;
www.consap.it.

15.2.2 PAGAMENTO DEL SINISTRO ED EVENTUALE RIMBORSO

Se è applicabile la Procedura di Risarcimento diretto, il danno è risarcito direttamente dalla Compagnia, altrimenti si applica la procedura ordinaria prevista dall'Articolo 148 del Codice delle Assicurazioni Private. In tal caso la liquidazione del danno viene effettuata direttamente dalla compagnia del veicolo responsabile dell'incidente cui l'Assicurato deve inviare la richiesta di risarcimento dei danni subiti, come anticipato all'Articolo 15.1.

Procedura di Risarcimento Diretto (prevista dall'Articolo 149 del Codice delle Assicurazioni Private)

La procedura di Risarcimento Diretto, che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla propria Compagnia, si applica nei seguenti casi:

- Il Sinistro deve consistere in un urto che coinvolge solo 2 veicoli
- Il luogo dell'incidente deve essere in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano
- I veicoli coinvolti nell'incidente devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano
- I veicoli devono essere assicurati con Compagnie d'assicurazione aventi sede legale in Italia e aderenti alla convenzione indennizzo diretto
- Se il Sinistro coinvolge un ciclomotore, questo deve essere munito della targa prevista dalle disposizioni in vigore.

Si applica la procedura di risarcimento diretto anche quando il Conducente riporti lesioni non superiori al 9% di invalidità permanente.

Alla scadenza annuale della Polizza, per evitare o ridurre la maggiorazione della Classe di merito, il Contraente può rimborsare in tutto o in parte gli importi dei sinistri pagati dalla Compagnia nell'ultimo Periodo di Osservazione.

In caso di Sinistro con Procedura di Risarcimento Ordinaria, la Compagnia comunica al Contraente l'importo del rimborso e la procedura di pagamento.

Se, invece, il Sinistro è gestito tramite la Procedura di Risarcimento Diretto, è necessario inviare la richiesta a: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione via Yser, 14 – 00198 Roma, Telefono +39 06.85796530 Fax. 06.85796546/547. Consap invierà al Contraente una lettera che indica l'importo del rimborso e le istruzioni per il pagamento da effettuarsi a favore di Consap S.p.A.

Concluso il procedimento di valutazione e liquidazione del Sinistro, e nei limiti previsti dalle disposizioni in vigore e nel rispetto dei diritti alla privacy, l'Assicurato e gli aventi diritto possono accedere agli atti relativi.

15.3. INFORTUNI DEL CONDUCENTE

15.3.1 DENUNCIA DI SINISTRO

Entro 3 giorni dal momento in cui si è verificato l'infortunio oppure ne siano venuti a conoscenza, il conducente o gli aventi diritto devono darne avviso alla Compagnia utilizzando gli stessi riferimenti (telefono, fax, posta, e-mail) citati all'articolo 15.1.1.

La denuncia deve contenere la descrizione dell'infortunio con l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato, allegando il primo certificato medico; successivamente sarà necessario inviare i certificati medici sul decorso delle lesioni. L'accertamento dei postumi d'invalidità permanente deve essere effettuato in Italia. Il Conducente deve consentire qualsiasi indagine o accertamento che la Compagnia ritenga necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato.

15.3.2 PAGAMENTO DEL SINISTRO E DIRITTO ALL'INDENNIZZO PER INVALIDITÀ PERMANENTE IN CASO DI MORTE PER CAUSE INDIPENDENTI DALL'INFORTUNIO

La liquidazione del danno è effettuata una volta conclusi gli accertamenti medico legali da parte della Compagnia, dopo la ricezione dell'intera documentazione medico legale. Il diritto all'indennizzo per l'invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile a beneficiari, eredi o aventi causa. Tuttavia, se l'infortunato muore prima che l'indennizzo sia stato pagato per cause indipendenti dall'infortunio denunciato, la Compagnia previa produzione del certificato di morte dell'Assicurato liquida ai beneficiari l'importo già che ha già concordato, ha già offerto oppure se oggettivamente determinabile può offrire al Conducente (calcolando la percentuale di invalidità) in base alle condizioni di Polizza. I beneficiari, gli eredi o gli aventi causa dovranno fornire alla Compagnia il certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, una relazione medica di parte o certificati di invalidità INAIL), corredata, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e la cartella clinica, nel caso ci sia stato un ricovero.

Ai fini di individuare con certezza i **beneficiari o gli eredi legittimi, dovranno fornire alla Compagnia:**

- Certificato di stato di famiglia dell'assicurato
- Atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi
- Nel caso ci siano minori o soggetti incapaci di agire tra gli eredi legittimi, il decreto del giudice tutelare che

autorizzi la liquidazione ed esoneri la Compagnia dal reimpiego della quota spettante al minore o al soggetto incapace

- Eventuale ulteriore documentazione necessaria per l'accertamento delle modalità del sinistro nonché per la corretta identificazione degli aventi diritto.

Beneficiari, eredi o aventi causa dovranno sciogliere dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato.

La Compagnia si impegna a comunicare ai beneficiari l'esito della valutazione del sinistro entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta.

Le spese per i certificati invece sono a carico dell'Assicurato.

15.4. TUTELA LEGALE

15.4.1 DENUNCIA DI SINISTRO

All'inizio della controversia, l'Assicurato deve darne notizia direttamente alla Compagnia chiamando dall'Italia il numero 800.124.124 (numero ad addebito ripartito secondo il piano tariffario del chiamante) e dall'estero il n. +39.02.30328013 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19

Oppure

- Tramite posta inviando la denuncia e i documenti necessari a: Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. - Ufficio Tutela Legale, Via San Francesco D'Assisi, 10 - 10122 Torino
- Tramite mail al seguente indirizzo tutela.legale@pec.intesasanpaoloprotezione.com

È necessario allegare alla denuncia una precisa descrizione del fatto che ha originato la controversia, nonché tutti gli atti, i documenti e gli altri elementi necessari.

In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere con la massima tempestività gli atti giudiziari e ogni altra comunicazione relativa al Sinistro.

In caso di provvedimenti amministrativi di sospensione e/o revoca della patente di guida, l'Assicurato deve far pervenire il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso

15.4.2 GESTIONE DEL SINISTRO

La Compagnia riceve la denuncia di *Sinistro* e lo gestisce effettuando ogni tentativo di bonario accordo.

L'Assicurato non può dar corso a iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di la Compagnia, pena il rimborso delle spese da questa sostenute. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Compagnia in merito alla gestione dei sinistri, la decisione è demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, a un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato; la Compagnia avverte l'Assicurato del diritto di avvalersi di tale procedura.

15.4.3 SCELTA DEL LEGALE

Se non è possibile conseguire un bonario accordo della controversia con il terzo oppure vi è conflitto di interessi tra la Compagnia e l'Assicurato, quest'ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano

nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli Uffici Giudiziali competenti.

In alternativa, se gli uffici competenti hanno sede in Italia, l'Assicurato può scegliere un legale che esercita nel circondario del Tribunale ove l'Assicurato stesso ha il proprio domicilio.

La Compagnia, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le spese relative.

È compito dell'Assicurato rilasciare la procura al legale designato e fornire anche la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

Questa procedura vale anche per la scelta del Perito, il cui intervento deve essere preventivamente approvato dalla Compagnia, cui spetta avvertire l'Assicurato del suo diritto di scelta del legale.

15.4.4 RECUPERO DELLE SOMME

Tutte le somme recuperate o comunque liquidate dalla controparte a titolo di capitale e interessi spettano integralmente all'Assicurato.

Gli onorari, le competenze e le spese liquidate giudizialmente o per transazione (accordo consensuale sancito da un Contratto) vanno invece a favore della Compagnia che le ha sostenute o anticipate.

15.5. ASSISTENZA STRADALE

15.5.1 DENUNCIA DI SINISTRO E MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Il conducente e le persone trasportate sul Veicolo devono contattare immediatamente, ai numeri indicati di seguito, la Struttura Organizzativa della quale la Compagnia si avvale e fornendo le seguenti informazioni:

- Nome e Cognome
- Luogo in cui necessita l'assistenza
- Targa, marca e modello del Veicolo assicurato

Ed ogni altra informazione sul Sinistro richiesta dalla Struttura Organizzativa della quale la Compagnia si avvale.



DALL'ITALIA: numero 800.124.124

(numero ad addebito ripartito secondo il piano tariffario del chiamante)

DALL'ESTERO: +39 02.30328013

La Struttura Organizzativa della quale la Compagnia si avvale, è operativa 24 ore su 24.

Per completare le operazioni di Assistenza, la Struttura Organizzativa può chiedere all'assicurato ulteriore documentazione che dovrà essere spedita, in originale, a Europ Assistance Italia S.p.A. Via del Mulino, 4 – 20057 Assago. Il diritto ad ottenere assistenza decade qualora l'assicurato non prenda contatto con la Struttura Organizzativa nel momento in cui si verifica il Sinistro.

Tuttavia la Compagnia, nei limiti previsti dalle singole prestazioni, rimborserà all'assicurato le spese da questi sostenute nei casi in cui:

- Siano esplicitamente autorizzate dalla Struttura organizzativa
- Siano conseguenti ad interventi disposti dalle pubbliche autorità
- Lo stesso sia stato trasportato al pronto soccorso.

In tali casi l'assicurato dovrà produrre opportuna documentazione – da inviarsi esclusivamente alla Compagnia

– ovvero dichiarazione scritta dell'assicurato che denuncia alla Compagnia il motivo per il quale non ha potuto contattare la Struttura organizzativa ed allegando alla stessa:

- In caso di autorizzazione, il numero di Sinistro comunicato dalla Struttura Organizzativa della quale la Compagnia si avvale
- In caso di intervento dell'autorità, copia del verbale di intervento delle forze dell'ordine o, in mancanza, opportuna annotazione in fattura dell'autosoccorritore che dichiara di aver ricevuto l'incarico dalle forze dell'ordine intervenute sul posto
- In caso di trasporto d'urgenza, copia del certificato di ricovero rilasciato dal pronto soccorso
- Giustificativi di spese in originale (fatture, ricevute fiscali, scontrini, ecc.).

La Compagnia può richiedere qualsiasi altra documentazione a comprova dell'avvenimento che ha determinato la prestazione fornita.

15.5.2 EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Se le prestazioni erogate dalla Struttura Organizzativa della quale la Compagnia si avvale superano i massimali previsti o prevedono dei costi a carico dell'Assicurato, quest'ultimo deve concordare con la Struttura Organizzativa sufficienti garanzie di rimborso.

Se l'Assicurato è autorizzato ad anticipare il costo delle prestazioni garantite in Polizza, deve inoltrare alla Struttura Organizzativa della quale la Compagnia si avvale le domande di restituzione corredate dai documenti giustificativi in originale.

15.5.3 RIMBORSO PER LE PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE

La Compagnia si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato o a chi per esso, il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni di assistenza che si accertino non dovute in base alle condizioni di Polizza.

15.5.4 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

La Compagnia non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in denaro o in natura o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta o negligenza dell'Assicurato.

La Compagnia non assume la responsabilità per danni conseguenti a un mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore o circostanza fortuita ed imprevedibile.

15.6 ALTRE GARANZIE: INCENDIO, FURTO

15.6.1 DENUNCIA DI SINISTRO

L'Assicurato, entro tre giorni dal momento in cui si è verificato il Sinistro oppure ne sia venuto a conoscenza, deve darne avviso alla Compagnia utilizzando gli stessi riferimenti (telefono, fax, posta) citati al punto 7.1.

Appena possibile, l'Assicurato deve fornire la documentazione sotto riportata:

INCENDIO

- Denuncia all'Autorità locale e documentazione che attesta l'eventuale intervento dei Vigili del Fuoco

- Copia della fattura di acquisto del Veicolo assicurato o documento equivalente
- Documento sottoscritto dal Proprietario in cui segnala la possibilità o meno di recuperare l'IVA sul Veicolo

In caso di danno totale:

- Procura speciale a vendere a favore della Compagnia (a semplice richiesta della Compagnia)
- Certificato di proprietà e, in caso di demolizione, richiesta di demolizione agli enti preposti
- Certificato Cronologico e Certificato di Proprietà con annotata la cessazione della circolazione.

FURTO

- Denuncia all'Autorità locale del furto subito (in caso di Sinistro all'estero, occorre presentare la denuncia all'Autorità locale e, al rientro in Italia, ripresentare la denuncia presso le Autorità competenti)
- Copia della fattura di acquisto del Veicolo assicurato o documento equivalente
- Documento sottoscritto dal Proprietario in cui segnala la possibilità o meno di recuperare l'IVA sul Veicolo
- In caso di danno totale:
 - Procura speciale a vendere con autentica notarile a favore della Compagnia (a semplice richiesta della Compagnia)
 - Certificato di proprietà e Certificato Cronologico con annotazione della perdita di possesso
 - Documentazione che attesta la presenza e l'attivazione dell'antifurto satellitare
 - Consegna di tutte le chiavi di dotazione originale del Veicolo.

15.6.2 OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO

Salvo gli interventi di prima urgenza, il Proprietario non deve far riparare il Veicolo prima che il danno sia stato accertato dalla Compagnia o da un perito incaricato dalla stessa.

15.6.3 LIQUIDAZIONE DEI DANNI

La determinazione del danno, da cui dovranno essere dettati **gli scoperti e le franchigie eventualmente riportati in Polizza**, è effettuata secondo i seguenti criteri:

DANNO TOTALE

In caso di Veicolo nuovo, l'ammontare del danno è pari al valore a nuovo.

Il Veicolo si considera nuovo quando il Sinistro è avvenuto entro 180 giorni dalla prima immatricolazione.

In caso di Veicolo usato, l'ammontare del danno sarà pari al valore commerciale del Veicolo, determinato dal listino della specifica pubblicazione edita da Ed. Domus (Due Ruote) oppure, se non presente, da Eurotax Giallo alla data del Sinistro. Il costo degli accessori e/o optional sarà aggiunto nella valutazione del danno solo se la loro presenza è comprovata da fattura o titolo equipollente e sia stato pagato il relativo premio. In tutti i casi il valore del danno da liquidare non potrà superare il capitale assicurato, e la garanzia interessata cesserà i propri effetti a partire dalla data del Sinistro.

DANNO PARZIALE

Il costo delle riparazioni non può superare il valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro. In caso di Furto, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro è diminuito del valore del Veicolo stesso dopo il ritrovamento. Tranne che nel caso di Veicolo nuovo, l'ammontare del danno parziale è determinato in base al costo delle riparazioni e/o sostituzioni, con applicazione del deprezzamento commerciale esclusivamente sul prezzo delle parti danneggiate da sostituire. Se nei primi 2 anni dalla data di prima immatricolazione, l'importo del danno stimato è pari o superiore al 75% del valore commerciale del Veicolo al momento del sinistro, l'assicurato può scegliere che il danno venga considerato totale e pertanto liquidato come tale, a condizione che venga fornita prova che il veicolo sia stato radiato o demolito.

Per il danno totale e per il danno parziale, la Compagnia non risponde:

- Delle spese per modifiche o migliorie al Veicolo
- Dei danni da mancato uso del Veicolo o da perdita di valore del Veicolo.

15.6.4 REGOLA PROPORZIONALE

Se, al momento del Sinistro:

- Il valore del Veicolo è maggiore del capitale Assicurato indicato in Polizza, la Compagnia risponde dei danni parziali in una proporzione equivalente al rapporto tra il capitale Assicurato indicato in Polizza e il valore del Veicolo
- La residenza del Proprietario risulta essere diversa da quella dichiarata e la tariffa applicata è inferiore a quella che avrebbe dovuto essere, la Compagnia risponde dei danni in proporzione al rapporto tra la tariffa applicata e quella che si sarebbe dovuto applicare.

15.6.5 RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO

Il Proprietario o il Contraente devono avvisare la Compagnia immediatamente, non appena hanno notizia recupero del veicolo sottratto, e provvedere all'invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti.

Il Proprietario o il Contraente devono prestare tutte le formalità relative al passaggio di proprietà del veicolo, mettendo a disposizione i documenti necessari e agevolando le operazioni connesse.

Qualora invece il veicolo venga recuperato prima dell'indennizzo, la Compagnia riconosce al Proprietario il rimborso degli eventuali danni parziali.

15.6.6 RELITTI

Se il veicolo danneggiato è considerato relitto, o nel caso di liquidazione di danno totale, la Compagnia può acquisire i diritti su quel che rimane del veicolo.

A richiesta della Compagnia, il Proprietario deve produrre il certificato di radiazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico, rilasciato dal P.R.A., che attesta la cessazione della circolazione del veicolo assicurato per rottamazione.

15.6.7 PAGAMENTO DEL SINISTRO

La Compagnia liquiderà il danno accertato a termini di Polizza direttamente al Proprietario del Veicolo. La liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui la Società sia in possesso dell'intera documentazione tecnica e dei giustificativi di spesa (ricevuta fiscale, fattura etc.). Il pagamento dell'indennizzo è subordinato alla sottoscrizione da parte del Proprietario, per presa conoscenza e accettazione, dell'atto di transazione.

Qualora non sia stata sottoscritta la garanzia, le spese saranno a carico dell'Assicurato.

Responsabilità civile

Allegato tabelle

Tabella 1. Classi di *Bonus/Malus* Intesa Sanpaolo Protezione

Intesa Sanpaolo Protezione SuperBonus	1	2	3	4	5														
Intesa Sanpaolo Protezione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

Tabelle 2a, 2b, 3. e 4. Motoveicoli – Classe di Assegnazione

2a. MOTOVEICOLO GIÀ ASSICURATO CON BONUS/MALUS DA ALTRA COMPAGNIA ITALIANA

CASI	CLASSI		NOTE
	CU	INTESA SANPAOLO PROTEZIONE	
Polizza scaduta da meno di 5 anni	di assegnazione se presente sull'Attestato, se non presente ved. Provv. Ivass n.72	vedere tabella conversione	In caso di polizza scaduta da più di 15 giorni (ma meno di 5 anni): dichiarazione che nel periodo successivo alla data di scadenza di tale polizza l'auto non ha circolato
Polizza scaduta da più di 5 anni	18	vedere tabella conversione	
Assenza della dichiarazione richiesta prevista per il caso precedente	18	vedere tabella conversione	

2b. MOTOVEICOLO GIÀ ASSICURATO IN FORMA DIVERSA DA BONUS MALUS DA ALTRA COMPAGNIA ITALIANA

CASI	CLASSI		NOTE
	CU	INTESA SANPAOLO PROTEZIONE	
Polizza scaduta da meno di 5 anni	di assegnazione se presente su attestato, se non presente ved. Provv. Ivass n. 72	vedere tabella conversione	In caso di polizza scaduta da più di 15 giorni (ma meno di 5 anni): dichiarazione che nel periodo successivo alla data di scadenza di tale polizza l'auto non ha circolato
Polizza scaduta da più di 5 anni	18	vedere tabella conversione	
Assenza della dichiarazione richiesta prevista per il caso precedente	18	vedere tabella conversione	

3. MOTOVEICOLO NUOVA O USATA ASSICURATA PER LA PRIMA VOLTA DOPO UNA VOLTURA

CASI	CLASSI		NOTE
	CU	INTESA SANPAOLO PROTEZIONE	
Non sostituisce altro motoveicolo già assicurato: si tratta di ulteriore motoveicolo (nuova immatricolazione o voltura) di persona fisica titolare di altra polizza relativa ad un veicolo uguale o di diversa tipologia o suo familiare convivente	Classe CU dell'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo di riferimento già assicurato	Vedere tabella di conversione	Dati del veicolo di riferimento già assicurato (targa e data di nascita del proprietario) Dichiarazione in caso si tratti di veicolo di un familiare convivente
Sostituisce un altro motoveicolo dello stesso proprietario già assicurato, venduto, dato in conto vendita, demolito o rubato da non più di 5 anni	CU risultante dall'Attestazione del motoveicolo precedente, in assenza vedere Provv. Ivass n. 72	Classe presente sull'Attestazione del motoveicolo precedente se già assicurato con Intesa Sanpaolo Protezione altrimenti Vedere Tabella 5 di Conversione	Documenti comprovanti la vendita o la demolizione o il furto della vettura sostituita
Non sostituisce altro motoveicolo già assicurato: rischio che si assicura per la prima volta	14	14	

4. ALTRI CASI			
CASI	CLASSI		NOTE
	CU	INTESA SANPAOLO PROTEZIONE	
Motoveicolo già assicurato: utilizzo della classe di merito all'interno dello stesso nucleo familiare	Classe CU dell'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo di riferimento già assicurato	Vedere tabella Assegnazione	Se il veicolo è senza sinistri per 5 anni più l'anno in corso è possibile, al momento del rinnovo del contratto, utilizzare la migliore classe di merito appartenente ad un altro veicolo, di proprietà di un familiare stabilmente convivente o dello stesso proprietario.
Motoveicolo assicurato all'estero con polizza scaduta da meno di 5 anni	Vedere tabella Assegnazione		In caso di polizza scaduta da più di 15 giorni (ma meno di 5 anni); dichiarazione che nel periodo successivo alla data di scadenza di tale polizza il veicolo non ha circolato
Motoveicolo assicurato all'estero con polizza scaduta da più di 5 anni	18	18	
Motoveicolo assicurato con polizza di durata inferiore all'anno, scaduta da meno di 5 anni	CU in corso sulla polizza		Ultima polizza
Motoveicolo assicurato con polizza di durata inferiore all'anno, scaduta da più di 5 anni	18		In caso di polizza scaduta da più di 15 giorni (ma meno di 5 anni); dichiarazione che nel periodo successivo alla data di scadenza di tale polizza il veicolo non ha circolato
Mancata consegna dell'attestazione di rischio o della carta di circolazione e relativo foglio complementare o del certificato di proprietà o dell'appendice di cessione del contratto	18		
Motoveicolo assicurato con altra compagnia in liquidazione	CU in corso sulla polizza		Copia dell'ultima polizza e della richiesta inviata alla compagnia o al commissario liquidatore per avere l'ultimo attestato di rischio.

Tabella 5
Conversione tra la Classe (CU) indicata nell'Attestato di Rischio e la Classe di merito Interna di Intesa Sanpaolo Protezione

Classe CU di assegnazione	Classe Interna Intesa Sanpaolo Protezione
1 da + anni	S1
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18

Tabella 6. Evoluzione classi interne

		Sinistri con Malus				
		0	1	2	3	4 o +
Classe interna di provenienza	SuperBonus 7	SuperBonus 5	3	6	9	12
	SuperBonus 6	SuperBonus 5	3	6	9	12
	SuperBonus 5	SuperBonus 5	3	6	9	12
	SuperBonus 4	SuperBonus 5	3	6	9	12
	SuperBonus 3	SuperBonus 4	3	6	9	12
	SuperBonus 2	SuperBonus 3	3	6	9	12
	SuperBonus 1	SuperBonus 2	3	6	9	12
	1	SuperBonus 1	3	6	9	12
	2	1	4	7	10	13
	3	2	5	8	11	14
	4	3	6	9	12	15
	5	4	7	10	13	16
	6	5	8	11	14	17
	7	6	9	12	15	18
	8	7	10	13	16	18
	9	8	11	14	17	18
	10	9	12	15	18	18
	11	10	13	16	18	18
	12	11	14	17	18	18
	13	12	15	18	18	18
	14	13	16	18	18	18
	15	14	17	18	18	18
	16	15	18	18	18	18
	17	16	18	18	18	18
	18	17	18	18	18	18
	Malus 1	18	18	18	18	18
	Malus 2	18	18	18	18	18
	Malus 3	18	18	18	18	18
Malus 4	18	18	18	18	18	
Malus 5	18	18	18	18	18	
Malus 6	18	18	18	18	18	
Malus 7	18	18	18	18	18	
Malus 8	18	18	18	18	18	

Tabella T - Tabella Classi di merito

Coefficienti associati alla classe Bonus/Malus di appartenenza

MOTOCICLI		CICLOMOTORI	
BM	Coef	BM	Coef
S7	0,768	S7	0,775
S6	0,768	S6	0,775
S5	0,768	S5	0,775
S4	0,786	S4	0,791
S3	0,804	S3	0,807
S2	0,827	S2	0,823
S1	0,845	S1	0,846
1	0,867	1	0,874
2	0,883	2	0,899
3	0,901	3	0,924
4	0,920	4	0,945
5	0,955	5	0,980
6	0,990	6	1,020
7	1,040	7	1,070
8	1,090	8	1,120
9	1,155	9	1,175
10	1,235	10	1,230
11	1,325	11	1,290
12	1,430	12	1,350
13	1,600	13	1,415
14	1,800	14	1,575
15	2,020	15	1,850
16	2,260	16	2,200
17	2,550	17	2,400
18	2,750	18	2,800
M1	2,900	M1	2,800
M2	2,900	M2	2,800
M3	2,900	M3	2,800
M4	2,900	M4	2,800
M5	2,900	M5	2,800
M6	2,900	M6	2,800
M7	2,900	M7	2,800
M8	2,900	M8	2,800

Informativa nei confronti di persone fisiche ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito l'”Informativa”)

L'informativa si rivolge a tutti i clienti e a tutti coloro che, a vario titolo, sono collegati agli stessi, i cui dati ci sono stati forniti da altri soggetti¹ nelle fasi precontrattuali o in esecuzione di un contratto (ad esempio: contraente, assicurato, richiedenti il preventivo e/o eventuali legali rappresentanti, proprietario del veicolo assicurato se diverso dal contraente o proprietario del veicolo del quale si intende utilizzare la classe di merito nel caso di agevolazione della c.d. "Legge Bersani - L. 104/2008", richiedente il preventivo, danneggiati e/o eventuali loro legali rappresentanti). Il contenuto aggiornato dell'informativa potrà essere consultato nella sezione "Privacy" del sito www.intesasampaolo.protezione.com

1. COSA SI INTENDE PER TRATTAMENTO DI DATI? CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E QUALI SONO I DATI DI CONTATTO?

Il GDPR definisce il **"dato personale"** come "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile".

Il GDPR definisce anche puntualmente cosa si intende per **"trattamento"**, ossia "qualsunque operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione."

In qualità di **"Titolare del trattamento"**, Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., società del Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, agendo nel pieno rispetto di principi di correttezza, liceità e trasparenza, determina i mezzi e le finalità di ognuna di queste "operazioni" che coinvolge, anche solo potenzialmente, i tuoi dati personali, tutto ciò garantendo la tua riservatezza e tutelando appieno i tuoi diritti.

Questi sono i riferimenti utili **per contattarci**: Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., Sede legale: Via San Francesco d'Assisi 10 - 10122 Torino.

comunicazioni@pec.intesasampaolo.protezione.com
www.intesasampaolo.protezione.com

2. CHI È IL "RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI"? COME LO PUOI CONTATTARE?

Il "Responsabile della protezione dei dati" (DPO – Data Protection Officer) è una figura di garanzia che abbiamo provveduto a nominare e a cui ci si potrà rivolgere per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e per esercitare i diritti previsti dal GDPR, contattandolo al seguente indirizzo e-mail:

dpo@intesasampaolo.protezione.com

3. QUALI DATI PERSONALI TRATTIAMO?

I dati personali che trattiamo e proteggiamo appartengono alle seguenti categorie:

- **dati identificativi e anagrafici**, come il nome e il cognome, la denominazione, il codice fiscale, la partita IVA, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo di residenza/domicilio, il domicilio fiscale, l'indirizzo di corrispondenza, il genere, la nazionalità, e i dati relativi ai documenti identificativi;
- **dati relativi all'immagine**, come la fotografia presente sul documento identificativo;
- **dati di contatto**, come il numero del telefono fisso e del cellulare, l'indirizzo e-mail e la PEC;
- **dati relativi alla situazione personale e familiare**, come lo stato civile e la composizione del nucleo familiare;
- **dati appartenenti a categorie "particolari"**, ad esempio eventuali dati biometrici e i dati relativi alla salute. Si tratta dei dati che in passato erano definiti "sensibili" e richiedono una protezione "particolare" ed uno specifico consenso.

Inoltre, per le sole polizze Motor, trattiamo:

- **dati derivanti dall'utilizzo del dispositivo "ViaggiaconMe"**, qualora la polizza preveda l'installazione della box;
- **dati acquisiti da pubbliche banche dati**;
- **dati dei soggetti terzi** interessati dal contratto assicurativo (ad esempio contraente, proprietario del veicolo assicurato se diverso dal contraente o proprietario del veicolo del quale si intende utilizzare la classe di merito nel caso di agevolazione della c.d. "Legge Bersani - L. 104/2008", danneggiati e/o eventuali loro legali rappresentanti).

4. PERCHÉ TI CHIEDIAMO DI FORNIRCI I TUOI DATI?

Abbiamo bisogno dei tuoi dati per istruire, concludere e dare corretta esecuzione ai contratti e per adempiere ai relativi obblighi di legge.

Trattiamo inoltre i tuoi dati per finalità di promozione di prodotti e servizi della Società e del Gruppo Intesa Sanpaolo. Se deciderai di non fornirci i tuoi dati, ci troveremo nell'impossibilità di attivare alcuni dei nostri servizi e di dare esecuzione ai contratti.

5. DA CHI RACCOGLIAMO I TUOI DATI? COME LI TRATTIAMO?

I dati che trattiamo possono avere provenienza:

- **Diretta**: se ce li hai comunicati tu nelle occasioni in cui hai interagito con noi;
- **Indiretta**: se li abbiamo raccolti da terzi (ad esempio dal contraente di polizza) o da fonti accessibili al pubblico (ad esempio dalla Camera di Commercio e da Albi Professionali e da altre Banche Dati di settore), in osservanza delle normative di riferimento.

1. Ad esempio eventuali coobbligati, altri operatori assicurativi (quali agenti, mediatori di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui Lei è già cliente; soggetti ai quali per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni o sono tenuti a comunicarci informazioni; società che svolgono attività di gestione relative al dispositivo "Viaggia con me Box" per le polizze che ne prevedono l'installazione.

2. Informazioni tecniche relative al veicolo, attestato di rischio, verifica della copertura assicurativa, ecc.

Ci prendiamo in ogni caso cura dei tuoi dati: li trattiamo mediante strumenti manuali, informatici e telematici e ne garantiamo la sicurezza e la riservatezza.

I tuoi dati possono essere utilizzati all'interno di processi decisionali automatizzati implementati dalla società al fine di dare esecuzione al contratto e/o far fronte ad adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente (per esempio all'interno dei processi di disdetta dei contratti sottoscritti dalla clientela). L'elenco completo dei trattamenti decisionali automatizzati agiti dalla società è descritto nell'allegato "processi decisionali automatizzati agiti da Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A." sempre disponibile nella versione più aggiornata nella sezione Privacy del sito www.intesasnanpaoloprotezione.com

6. SU QUALI BASI SI FONDANO I TRATTAMENTI CHE EFFETTIAMO? PER QUALI FINALITÀ TRATTIAMO I TUOI DATI?

Il trattamento dei dati personali è lecito solamente se la sua finalità è sostenuta da una base giuridica valida, ricompresa cioè tra quelle previste dal GDPR.

Ti mostriamo sinteticamente, in corrispondenza dei diversi fondamenti giuridici previsti, quali sono i trattamenti che effettuiamo e le finalità che perseguiamo.

LA BASE GIURIDICA	LE NOSTRE FINALITÀ
<p>a) <i>Consenso</i> (art. 6.1 lettera a) del GDPR e art. 9.2 lettera a) del GDPR)</p> <p>-----</p> <p>Questi trattamenti sono possibili solo se hai rilasciato il consenso per la specifica finalità. Hai sempre e comunque il diritto di revocare la totalità o parte dei consensi rilasciati.</p>	<p><u>Effettuiamo</u> attività di marketing diretto ed in particolare: - svolgiamo attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e servizi di società del Gruppo Intesa Sanpaolo o di società terze ed effettuiamo indagini di mercato e di customer satisfaction sia attraverso l'uso di posta cartacea e di chiamate telefoniche tramite operatore; - comunichiamo ad altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo (quali Assicurazioni, Banche, SIM, SGR), che provvederanno a fornirti una propria informativa, per lo svolgimento, da parte loro, di attività Promo-Commerciali con riferimento a prodotti e/o servizi propri o di terzi.</p> <p><u>Trattiamo</u> dati appartenenti a categorie "particolari" solo se strettamente necessario per finalità specifiche, ad esempio per la verifica dell'assumibilità del rischio e delle clausole di esclusione, attraverso l'analisi del questionario sanitario e/o del rapporto di visita medica, nell'ambito della gestione dei sinistri, o dell'attività di monitoraggio della corretta esecuzione delle prestazioni effettuate dalle eventuali terze parti coinvolte (ad es.: strutture sanitarie convenzionate).</p>
<p>b) <i>Contratto e misure precontrattuali</i> (art. 6.1 lettera b) del GDPR)</p>	<p><u>Prestiamo</u> i servizi richiesti e diamo esecuzione ai contratti o agli atti relativi alle fasi precontrattuali.</p>
<p>c) <i>Obbligo di legge</i> (art. 6.1 lettera c) del GDPR)</p>	<p><u>Adempiamo a prescrizioni normative</u>, ad esempio in ambito fiscale e in materia di anticiclaggio, di anticorruzione e di prevenzione delle frodi nei servizi di pagamento.</p>
<p>d) <i>Legittimo interesse</i> (art. 6.1 lettera f) del GDPR)</p>	<p><u>Perseguiamo interessi legittimi</u> nostri o di terzi, che si dimostrino leciti, concreti e specifici, dopo aver appurato che ciò non comprometta i tuoi diritti e le tue libertà fondamentali.</p> <p>Tra questi rientrano, ad esempio, la sicurezza fisica, la sicurezza dei sistemi IT e delle reti, la prevenzione delle frodi e la produzione di statistiche, l'esercizio e la difesa di un diritto, la gestione delle operazioni societarie, le attività di caring rivolte alla clientela, lo sviluppo e aggiornamento di modelli predittivi e descrittivi, nonché il trasferimento dei dati personali all'interno del Gruppo Intesa Sanpaolo per finalità amministrative.</p> <p>Utilizziamo, inoltre, il legittimo interesse per lo scambio di informazioni con le società del Gruppo ISP, per finalità amministrative e nell'ambito della gestione congiunta del cliente condiviso, che si fonda sul modello distributivo di Gruppo. Tale attività è volta a garantire una consulenza efficace, basata sulla adeguata conoscenza dei clienti, nonché alla creazione di una offerta di prodotti e servizi adeguati alle reali esigenze degli stessi.</p> <p>L'elenco completo degli interessi legittimi che perseguiamo è descritto nell'allegato "Gli interessi legittimi" sempre disponibile nella versione più aggiornata nella sezione "Privacy" del sito www.intesasnanpaoloprotezione.com</p>

7. CHI POTREBBE RICEVERE I DATI CHE CI HAI FORNITO?

Possiamo comunicare i tuoi dati ad altri soggetti, sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea, ma **solo per le specifiche finalità indicate in informativa secondo le basi giuridiche previste dal GDPR**.

Possono essere destinatari dei tuoi dati:

- le **Autorità** (ad esempio, giudiziaria, amministrativa etc...) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); Banca d'Italia; SIA, CRIF, Ministeri; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc. Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell'Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi (es. SCIPAFI).
- i **sistemi pubblici informativi** istituiti presso le pubbliche amministrazioni, tra cui il PRA (Pubblico Registro Automobilistico);
- soggetti appartenenti al **Gruppo Intesa Sanpaolo**, ad esempio in qualità di distributori dei nostri prodotti assicurativi e fornitori di servizi, nominati responsabili esterni del trattamento per conto della Società;
- i **Soggetti terzi** (società, liberi professionisti, etc...), ad esempio:
 - soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
 - agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing, ecc.);
 - società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
 - fondi sanitari, casse sanitarie, società di mutuo soccorso;
 - medici e strutture sanitarie convenzionate;
 - società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest'ulti-

ma attività di consulenza e assistenza;

- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.);
- organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;
- gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
- rilevazione della qualità dei servizi;
- altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;
- società terze in qualità di provider per la gestione del dispositivo "ViaggiaconMe" per le polizze per cui è prevista la sua installazione.

L'elenco dei destinatari dei dati personali è disponibile alla sezione Privacy del sito

www.intesasanpaoloprotezione.com.

8. COME PROTEGGIAMO I TUOI DATI QUANDO LI TRASFERIAMO FUORI DALL'UNIONE EUROPEA O A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI?

Di norma trattiamo i tuoi dati all'interno dell'Unione Europea; **per motivi tecnici od operativi**, potremmo però trasferire i dati verso:

- paesi al di fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali che, secondo quanto stabilito dalla Commissione Europea, garantiscono un livello di protezione adeguato;
- altri paesi, basandoci, in questo caso, su una delle "garanzie adeguate" o su una delle specifiche deroghe previste dal GDPR.

Inoltre, i tuoi dati possono essere trasmessi, per finalità connesse alla **prevenzione e di contrasto del terrorismo e del suo finanziamento**, alle Autorità pubbliche degli Stati Uniti d'America, con cui l'Unione Europea ha concluso uno specifico accordo⁹.

9. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI?

Per obbligo di legge conserviamo i tuoi dati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui sei parte; ovvero per 12 mesi dall'emissione del preventivo richiesto, nel caso questo in cui non si trasformi in contratto.

Li tratteremo per un periodo maggiore esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge o per perseguire un interesse legittimo, nostro o di terzi.

10. QUALI SONO I TUOI DIRITTI?

Il GDPR attribuisce alle persone fisiche, ditte individuali e/o liberi professionisti ("Interessati") specifici diritti, tra i quali il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, nonché la possibilità di opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento. È inoltre contemplato il diritto di richiedere un intervento umano laddove sia previsto un processo decisionale automatizzato (compresa la profilazione).

Per esercitare i tuoi diritti puoi scrivere alla casella mail dp@intesasanpaoloprotezione.com

Effettueremo **gratuitamente** tutte le azioni e le comunicazioni necessarie. Solo qualora le tue richieste dovessero dimostrarsi manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, potremo addebitarti un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le tue richieste. Fatto salvo il tuo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenessi che il tratta-

mento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrai proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.

I tuoi diritti sono meglio descritti nel documento "I diritti degli interessati" disponibile sulla sezione "Privacy" del sito www.intesasanpaoloprotezione.com

ALL. 1 – I DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Opposizione (ex art.21 GDPR): qualora i tuoi dati personali siano trattati da noi per finalità di marketing diretto, hai il diritto di opposti in qualsiasi momento al trattamento e all'eventuale attività di profilazione ad esso connessa; se eserciti questo diritto, i tuoi dati personali non saranno più oggetto di trattamento per questa finalità.

Puoi esercitare il diritto di opposti anche relativamente ai trattamenti che effettuiamo per eseguire compiti di interesse pubblico, per esercitare pubblici poteri o per perseguire un legittimo interesse nostro o di terzi. In questi casi il trattamento non sarà più effettuato a meno che non ci siano motivi che ci obbligano a procedere oppure esso sia necessario per accertare, esercitare o difendere in giudizio un diritto.

Processo decisionale automatizzato compresa la profilazione (ex art.22 GDPR): di norma non assumiamo decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato dei tuoi dati

personali se non in specifici ambiti ed esclusivamente quando la decisione è relativa alla conclusione o l'esecuzione di un contratto, si basa sul tuo consenso esplicito oppure è autorizzata dalla legge.

Nei primi due casi (contratto e consenso) garantiamo il tuo diritto di ottenere l'intervento umano, di esprimere la tua opinione e di contestare la decisione.

Hai sempre il diritto di ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata, sull'importanza e sulle conseguenze dei trattamenti automatizzati.

Accesso (ex art.15 GDPR): hai il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso, da parte nostra, un trattamento di dati personali che ti riguardano, di avere informazioni sul trattamento in corso e di ricevere copia dei dati.

Cancellazione (ex art.17 GDPR): il GDPR prevede una serie di casi in cui hai il diritto di ottenere la cancellazione dei dati

personali che ti riguardano (ad esempio se i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati trattati oppure se hai revocato il consenso su cui si basa il trattamento e non sussiste altro fondamento giuridico per attuarlo).

Limitazione (ex art.18 GDPR): il GDPR prevede una serie di casi in cui hai il diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che ti riguardano (ad esempio per il periodo necessario ad effettuare le opportune verifiche sui dati personali dei quali hai contestato l'esattezza).

Portabilità (ex art.20 GDPR): il GDPR prevede una serie di casi in cui hai il diritto di ricevere i dati personali che ci hai fornito e che ti riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico. Il GDPR tutela altresì il tuo diritto di trasmettere questi dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte nostra.

Rettifica (ex art.16 GDPR): hai il diritto di rettifica dei dati personali inesatti che ti riguardano e l'integrazione dei dati incompleti.

Reclamo (ex art.77 GDPR): se ritieni che il trattamento dei tuoi dati da parte nostra stia avvenendo in violazione della normativa sul trattamento dei dati personali, hai diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali competente.

ALL. 2 - GLI INTERESSI LEGITTIMI

L'art. 6.1, lettera f) del **REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (GDPR - General Data Protection Regulation)** ci autorizza a trattare i dati personali che ti riguardano senza la necessità di chiederti un consenso, laddove il trattamento sia necessario per il perseguimento di un legittimo interesse nostro o di terzi, a condizione che tale interesse non prevalga sui tuoi interessi, sui tuoi diritti e sulle tue libertà fondamentali.

Ti ricordiamo che, ai sensi dell'art. 21 del GDPR hai il **diritto di opposti in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che ti riguardano, qualora il trattamento venga effettuato per il perseguimento di un nostro interesse.**

In caso di tua **opposizione**, ci asterremo dal trattare ulteriormente i tuoi dati personali a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sui tuoi interessi, diritti e libertà), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

Elenco degli interessi legittimi perseguiti dal Titolare:

- **presidio della sicurezza fisica**, intesa come sicurezza delle persone e del patrimonio aziendale, anche attraverso l'acquisizione di immagini e video nell'ambito di sistemi di videosorveglianza;
- **presidio della sicurezza dei sistemi IT** e delle reti a tutela della riservatezza, integrità e disponibilità dei dati personali;
- adozione di presidi idonei alla **prevenzione delle frodi** e di **altri rischi** (ad esempio in materia di responsabilità amministrativa degli enti, di antiriciclaggio e di anticorruzione) in adempimento di obblighi giuridici gravanti sul Titolare;
- **esercizio e difesa di un diritto** (compreso il diritto di credito), in qualsiasi sede;
- **trasmissione di dati personali all'interno del Gruppo Intesa Sanpaolo**:
 - per fini amministrativi interni;
 - per la gestione congiunta della clientela condivisa dalle società del Gruppo

- per la corretta gestione della consulenza offerta dai distributori dei nostri prodotti assicurativi sulla clientela condivisa
- per la creazione di un'offerta adeguata di prodotti e servizi basata sulle reali esigenze della clientela
- **trattamento di dati personali di soggetti terzi** nell'ambito dell'esecuzione di accordi e/o contratti con controparti della Banca, anche in fase precontrattuale;
- **svolgimento di attività non riconducibili all'esecuzione di contratti ma pertinenti al rapporto di clientela** (ad esempio assistenza e "caring" alla clientela);
- **gestione di operazioni societarie e strategiche** quali, ad esempio fusioni, scissioni e cessioni di ramo d'azienda;
- **gestione del rischio assicurativo** a seguito della stipula di un contratto di assicurazione (a mero titolo esemplificativo la gestione dei rapporti con i coassicuratori e/o riassicuratori);
- **sviluppo e aggiornamento di modelli predittivi e descrittivi** attraverso la produzione di statistiche e di reportistica con le seguenti finalità:
 - definizione di nuovi prodotti e servizi;
 - verifica delle performance di prodotti e servizi per il miglioramento degli stessi;
 - verifica dell'efficacia di processi e/o dell'operatività delle strutture attraverso indagini di Instant Customer Feedback, ovvero questionari relativi allo svolgimento delle operazioni;
 - miglioramento della Data Quality;
 - costruzione di modelli generali di comportamento della clientela basati su analisi statistiche di informazioni di tipo quanti/qualitativo con lo scopo di mantenere adeguato lo standard dell'offerta di prodotti e servizi alle esigenze della clientela;
 - miglioramento dell'esperienza dell'utente sui siti web e sulle applicazioni;
 - l'effettuazione della stima automatica del danno al veicolo mediante l'acquisizione di immagini del sinistro ed eventuali dati della box.

ALL. 3 - PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI AGITI DA INTESA SANPAOLO PROTEZIONE S.p.A.

Nell'ambito della gestione delle richieste della clientela che pervengono alla Compagnia, abbiamo introdotto un sistema di smistamento delle stesse che porta ad una gestione automatizzata del processo di **elaborazione delle richieste di disdetta** delle polizze in scadenza.

Quando un cliente **decide di non rinnovare una polizza**, deve tempestivamente comunicarne per iscritto l'intenzione a Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A.

È stato quindi introdotto un sistema decisionale automatizzato che, sulla base di quanto previsto dalla normativa di riferimento e riportato nelle condizioni di assicurazione del prodotto sottoscritto, procede alla

elaborazione della richiesta **dandone immediato corso**, nel caso in cui tale richiesta non sia stata ricevuta nei termini previsti, **scadenziandola per la prima data utile successiva**.

Al termine del processo, il sistema provvede a **inoltrare un riscontro al cliente**, confermandogli l'avvenuta disdetta della polizza o l'eventuale presa in carico della richiesta per la scadenza successiva.

In ogni caso, garantiamo il tuo diritto di ottenere l'intervento umano⁴, di esprimere la tua opinione ed, eventualmente, di contestare la decisione.

4. Si rimanda alla specifica sezione dell'informativa dedicata all'esercizio dei diritti dell'interessato.

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE GIURIDICHE, ENTI O ASSOCIAZIONI

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. informa che l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore e di comunicazioni elettroniche (posta elettronica, telefax, SMS, MMS o di altro tipo) per lo svolgimento di attività promozionale o il compimento di ricerche di mercato, è possibile solo con il consenso dei soggetti parte di un contratto di fornitura di servizi di comunicazione elettronica ("contraenti": definizione che ricomprende anche persone giuridiche, enti o associazioni).

Lo svolgimento di dette attività nei confronti di tali soggetti è sottoposto a una specifica manifestazione di consenso.

Infortuni del Conducente

Le tabelle seguenti riportano i criteri di valutazione INAIL Industria che sono utilizzati, in base all'articolo 8.3. delle Condizioni Generali e Particolari, come criterio per calcolare il grado o percentuale di invalidità permanente.

Vediamo alcuni esempi di applicazione delle suddette tabelle coerentemente con quanto previsto dalle suddette Condizioni e con un capitale Assicurato che in caso di invalidità permanente totale (100%) è pari a 100.000 euro.

Esempio 1

La perdita totale della milza è valutata, come invalidità, il 23%. L'indennizzo è quindi pari a 19.000 euro (il 23% del Capitale Assicurato pari alla valutazione del 23% meno 4% di franchigia).

Esempio 2

La perdita di una coscia è valutata, come invalidità, il 70%. L'indennizzo è quindi pari a 100.000 euro.

TABELLA INAIL INDUSTRIA DELLE VALUTAZIONI DEL GRADO DI INVALIDITÀ PERCENTUALE

DESCRIZIONE	D	S
1 Sordità completa di un orecchio		15
2 Sordità completa bilaterale		60
3 Perdita totale della facoltà visiva di un occhio		35
4 Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi		40
5 Altre menomazioni della facoltà visiva		Tabella 2
6 Stenosi nasale assoluta unilaterale		8
7 Stenosi nasale assoluta bilaterale		18
8 Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:		
9 a) con possibilità di applicazione di protesi efficace		11
10 b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace		30
11 Perdita di un rene con integrità del rene superstite		25
12 Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica		15
13 Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità		Nessuna
14 Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio		5
15 Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola	50	40
16 Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione con normale mobilità della scapola	40	30
17 Perdita del braccio:		
18 a) per disarticolazione scapolo-omerale	85	75
19 b) per amputazione al terzo superiore	80	70
20 Perdita del braccio destro al terzo medio o totale dell'avambraccio	75	65
21 Perdita di tutte le dita della mano	65	55
22 Perdita del pollice e del primo metacarpo	35	30
23 Perdita totale del pollice	15	13
25 Perdita totale del medio		12
26 Perdita totale dell'anulare		8
27 Perdita totale del mignolo		12
28 Perdita della falange ungueale del pollice	15	12
29 Perdita della falange ungueale dell'indice	7	6
30 Perdita della falange ungueale del medio		5
31 Perdita della falange ungueale dell'anulare		3
32 Perdita della falange ungueale del mignolo		5
33 Perdita delle ultime due falangi dell'indice	11	9
34 Perdita delle ultime due falangi del medio		8
35 Perdita delle ultime due falangi dell'anulare		6
36 Perdita delle ultime due falangi del mignolo		8
37 Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110-75:		
38 a) in semipronazione	30	25
39 b) in pronazione	35	30
40 c) in supinazione	45	40
41 d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	25	20
42 Anchilosi totale del gomito in flessione massima o quasi	55	50
43 Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi:		
44 a) in semipronazione	40	25
45 b) in pronazione	45	40
46 c) in supinazione	55	50
47 d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	35	30
48 Anchilosi completa dell'articolazione radio carpica in estensione rettilinea	8	15
49 Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:		
50 a) in semipronazione	22	18
51 b) in pronazione	25	22
52 c) in supinazione	35	30
53 Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole		45
54 Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione		80
55 Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto		70
56 Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato		65
57 Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato		55
58 Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede		50
59 Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso		30
60 Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso		15
61 Perdita totale del solo alluce		7
62 Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra di più ogni altro dito perduto è valutato		3
63 Anchilosi completa rettilinea del ginocchio		35
64 Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto		20
65 Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri		11

La tabella riporta l'allegato 1 al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 che costituisce il riferimento contrattuale della garanzia Infortuni del Conducente. In caso di constatato mancinismo le perc. di riduzione della attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto Sinistro e quelle del Sinistro al destro.

TABELLA 2 DI VALUTAZIONE DELLE MENOMAZIONI DELL'ACUTEZZA VISIVA (INAIL INDUSTRIA)

Visus perduto	Visus residuo	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore)	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore)
1/10	9/10	1%	2%
2/10	8/10	3%	6%
3/10	7/10	6%	12%
4/10	6/10	10%	19%
5/10	5/10	14%	26%
6/10	4/10	18%	34%
7/10	3/10	23%	42%
8/10	2/10	27%	50%
9/10	1/10	31%	58%
10/10	0	35%	65%

NOTE:

1. In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
2. La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
3. Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di inabilità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell'entità del vizio di refrazione.
4. Le perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16% se si tratta di infortunio agricolo.

5. In caso di afachia monolaterale:

con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10	15%
con visus corretto di 7/10	18%
con visus corretto inferiore a 3/10	35%
con visus corretto di 6/10	21%
con visus corretto di 5/10	24%
con visus corretto di 4/10	28%
con visus corretto di 3/10	32%

6. In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.

ULTERIORE NOTA ESPLICATIVA

La presente tabella si applica esclusivamente in caso di danno binoculare; la perdita totale della facoltà visiva di un occhio comporta un'inabilità permanente del 35%, indipendentemente dalla circostanza che l'occhio lesionato sia l'occhio migliore



INTESA SANPAOLO PROTEZIONE

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: Via San Francesco d'Assisi 10, 10122 Torino
comunicazioni@pec.intesasnanpaoloprotezione.com Capitale Sociale Euro 27.912.258 Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Torino
06995220016 Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) e soggetta all'attività di
direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. Socio Unico: Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. Iscritta all'Albo delle
imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125 Appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, iscritto all'Albo dei Gruppi
Assicurativi al n. 28